SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) **Anno 132° — Numero 57**

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 8 marzo 1991** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 dicembre 1990.

Adeguamento delle dotazioni organiche dei dirigenti e delle qualifiche direttive ad esaurimento del Ministero per i beni culturali e ambientali.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Visto l'art. 24-*quinquies* del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, nel testo introdotto dall'art. 1 della legge di conversione 29 febbraio 1980, n. 33, con le integrazioni di cui all'art. 21 della legge 20 marzo 1980, n. 75;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1981 recante la disciplina dell'inquadramento nei ruoli speciali delle amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

Vista la legge 21 ottobre 1978, n. 641;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805;

Vista la legge 20 marzo 1975, n. 70;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 ottobre 1978 e 20 febbraio 1980, concernenti l'inquadramento nei ruoli unici dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 618, dei dipendenti degli enti pubblici soppressi ai sensi dell'art. 2 della legge 20 marzo 1975, n. 70;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 luglio 1979, 31 dicembre 1979, 24 febbraio 1980, 25 agosto 1980, 14 novembre 1980, concernenti l'assegnazione ai ruoli unici dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 618, dei dipendenti degli enti pubblici sopressi ai sensi dell'art. 1-*bis* della legge 21 ottobre 1978, n. 641, ovvero soppressi e privati della personalità giuridica di diritto pubblico ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 618;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica istitutivi dei ruoli speciali presso le singole amministrazioni dello Stato;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Vista la legge 29 marzo 1983, n. 93;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 4 agosto 1989, con il quale il Presidente del Consiglio dei Ministri ha delegato il Ministro per la funzione pubblica ad esercitare le funzioni previste dalla legge 29 marzo 1983, n. 93;

Visto l'art. 11 della legge 27 ottobre 1988, n. 482;

Considerato che l'adeguamento delle dotazioni organiche dei ruoli ordinari delle amministrazioni dello Stato è stato realizzato, per il personale inquadrato nelle qualifiche funzionali e nei profili professionali, con i provvedimenti previsti dall'art. 6 della legge 11 luglio 1980, n. 312, tenendo conto anche delle dotazioni organiche dei ruoli speciali, in base all'esplicita previsione di cui all'art. 5, secondo comma, della stessa legge;

Considerato che occorre comunque adeguare le dotazioni organiche per i ruoli ordinari dei dirigenti, delle qualifiche direttive ad esaurimento in relazione all'inquadramento in tali ruoli del personale dei ruoli speciali avente le medesime qualifiche, ai sensi del citato art. 11 della legge 27 ottobre 1988, n. 482;

Viste le circolari del Ministro per la funzione pubblica n. 31143 e n. 33536 datate, rispettivamente, 23 marzo e 13 maggio 1989, con le quali sono stati richiesti alle amministrazioni dello Stato i dati relativi alle presenze di dirigenti e funzionari delle qualifiche direttive ad esaurimento nei rispettivi ruoli speciali;

Vista la risposta fornita dal Ministero per i beni culturali ed ambientali con nota n. 25764 datata 6 maggio 1988, modificata con nota n. 44314 datata 8 novembre 1990 alle suddette circolari;

Sulla proposta del Ministro per la funzione pubblica per delega del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Art. 1.

Le dotazioni organiche dei dirigenti e dei posti di funzione dirigenziale del Ministero per i beni culturali e ambientali, di cui alla tabella I allegata al decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805, sono incrementate delle unità di cui al seguente prospetto:

Livello	Qualifica	Posti di qualifica	Funzione	Posti di funzione
D	Dirigente superiore	3	Consigliere ministeriale aggiunto	3
E	1° dirigente	2	Vice consigliere ministeriale	2

Art. 2.

Le dotazioni organiche del personale delle qualifiche direttive ad esaurimento del Ministero per i beni culturali e ambientali, di cui alla tabella I allegata al decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805, sono incrementate delle unità di cui al seguente prospetto:

Qualifica	Posti di qualifica
Ispettore generale ruolo ad esaurimento	4
Direttore di divisione ruolo ad esaurimento . .	1

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 21 dicembre 1990

COSSIGA

GASPARI, *Ministro per la funzione pubblica*

Registrato alla Corte dei conti il 1° febbraio 1991
Registro n. 2 Presidenza, foglio n. 222

91A1081

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 1° marzo 1991.

Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 2, comma 14, della legge 8 luglio 1986, n. 349, il quale prevede che il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità, propone al Presidente del Consiglio dei Ministri la fissazione dei limiti massimi di accettabilità delle concentrazioni e i limiti massimi di esposizione relativi ad inquinamenti di natura chimica, fisica, biologica e delle emissioni sonore relativamente all'ambiente esterno e abitativo di cui all'art. 4 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Considerata l'opportunità di stabilire, in via transitoria, stante la grave situazione di inquinamento acustico attualmente riscontrabile nell'ambito dell'intero territorio nazionale ed in particolare nelle aree urbane, limiti di accettabilità di livelli di rumore validi su tutto il territorio nazionale, quali misure immediate ed urgenti di salvaguardia della qualità ambientale e della esposizione umana al rumore, in attesa dell'approvazione di una legge quadro in materia di tutela dell'ambiente dall'inquinamento acustico, che fissi i limiti adeguati al progresso tecnologico ed alle esigenze emerse in sede di prima applicazione del presente decreto;

Su proposta del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità;

Decreta:

Art. 1.

1. Il presente decreto stabilisce in attuazione dell'art. 2, comma 14, della legge 8 luglio 1986, n. 349, limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno.

2. Ai fini dell'applicazione del presente decreto sono dettate, nell'allegato *A*, apposite definizioni tecniche e sono altresì determinate, nell'allegato *B*, le tecniche di rilevamento e di misura dell'inquinamento acustico.

3. Sono escluse dal campo di applicazione del presente decreto le sorgenti sonore che producono effetti esclusivamente all'interno di locali adibiti ad attività industriali o artigianali senza diffusione di rumore nell'ambiente esterno.

4. Dal presente decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono altresì escluse le aree e le attività aeroportuali che verranno regolamentate con altro decreto. Le attività temporanee, quali cantieri edili, le manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, qualora comportino l'impiego di macchinari ed impianti rumorosi, debbono essere autorizzate anche in deroga ai limiti del presente decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, dal sindaco, il quale stabilisce le opportune prescrizioni per limitare l'inquinamento acustico sentita la competente USL.

Art. 2.

1. Ai fini della determinazione dei limiti massimi dei livelli sonori equivalenti, i comuni adottano la classificazione in zone riportata nella tabella 1. I limiti massimi dei livelli sonori equivalenti, fissati in relazione alla diversa destinazione d'uso del territorio, sono indicati nella tabella 2.

2. Per le zone non esclusivamente industriali indicate in precedenza, oltre ai limiti massimi in assoluto per il rumore, sono stabilite anche le seguenti differenze da non superare tra il livello equivalente del rumore ambientale e quello del rumore residuo (criterio differenziale): 5 dB (A) durante il periodo diurno: 3 dB (A) durante il periodo notturno. La misura deve essere effettuata all'interno degli ambienti abitativi e nel tempo di osservazione del fenomeno acustico.

3. Gli impianti a ciclo produttivo continuo che attualmente operano nelle predette zone debbono adeguarsi al sopra specificato livello differenziale entro il

termine di cinque anni dall'entrata in vigore del presente decreto ed hanno la possibilità di avvalersi in via prioritaria delle norme relative alla delocalizzazione degli impianti industriali.

Art. 3.

1. Ai fini di un graduale adeguamento delle situazioni esistenti ai limiti fissati nel presente decreto, le imprese interessate possono, entro il termine di sei mesi dall'entrata in vigore del decreto stesso, presentare alla competente regione un piano di risanamento con l'indicazione delle modalità di adeguamento e del tempo al tal fine necessario, che non può comunque essere superiore ad un periodo di trenta mesi dalla presentazione del piano. Tale piano deve essere esaminato dalla regione, che, entro il termine di sei mesi, può, sentiti il comune e la USL competenti, apportare eventuali modifiche ed integrazioni. Decorso il predetto termine di sei mesi il piano s'intende approvato a tutti gli effetti.

2. Le imprese che non presentano il piano di risanamento debbono adeguarsi ai limiti fissati nel presente decreto entro il termine previsto dal precedente comma per la presentazione del piano stesso.

Art. 4.

1. Al fine di consentire l'adeguamento ai limiti di zona previsti dal presente decreto, le regioni provvedono entro un anno dall'entrata in vigore del decreto stesso ad emanare direttive per la predisposizione da parte dei comuni di piani di risanamento.

2. I piani devono contenere:

a) l'individuazione della tipologia ed entità dei rumori presenti, incluse le sorgenti mobili, nelle zone da risanare;

b) i soggetti a cui compete l'intervento;

c) le modalità ed i tempi per il risanamento ambientale;

d) la stima degli oneri finanziari ed i mezzi necessari;

e) le eventuali misure cautelari a carattere d'urgenza per la tutela dell'ambiente e della salute pubblica.

3. La regione, in base alle proposte pervenutele e secondo la disponibilità finanziaria assegnatale dallo Stato, predispone un piano regionale annuale di intervento per la bonifica dall'inquinamento acustico in esecuzione del quale vengono adottati dai comuni i singoli piani di risanamento.

Art. 5.

1. La domanda per il rilascio di concessione edilizia relativa a nuovi impianti industriali di licenza od autorizzazione all'esercizio di tali attività deve contenere idonea documentazione di previsione d'impatto acustico.

Art. 6.

1. In attesa della suddivisione del territorio comunale nelle zone di cui alla tabella 1, si applicano per le sorgenti sonore fisse i seguenti limiti di accettabilità:

Zonizzazione	Limite diurno Leq (A)	Limite notturno Leq (A)
Tutto il territorio nazionale	70	60
Zona A (decreto ministeriale n. 1444/68) (*)	65	55
Zona B (decreto ministeriale n. 1444/68) (*)	60	50
Zona esclusivamente industriale	70	70

(*) Zone di cui all'art. 2 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444.

2. Per le zone non esclusivamente industriali indicate in precedenza, oltre ai limiti massimi in assoluto per il rumore, sono stabilite anche le seguenti differenze da non superare tra il livello equivalente del rumore ambientale e quello del rumore residuo (criterio differenziale): 5 dB (A) per il Leq (A) durante il periodo diurno; 3 dB (A) per il Leq (A) durante il periodo notturno. La misura deve essere effettuata nel tempo di osservazione del fenomeno acustico negli ambienti abitativi.

3. Le imprese possono avvalersi della facoltà di cui all'art. 3.

Art. 7.

1. Gli allegati *A* e *B* e le tabelle 1 e 2 sono parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° marzo 1991

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
ANDREOTTI

Il Ministro dell'ambiente
RUFFOLO

Il Ministro della sanità
DE LORENZO

ALLEGATO *A*

DEFINIZIONI

1. *Ambiente abitativo.*

Ogni ambiente interno ad un edificio destinato alla permanenza di persone o comunità ed utilizzato per le diverse attività umane: vengono esclusi gli ambienti di lavoro salvo quanto concerne l'immissione di rumore da sorgenti esterne o interne non connesse con attività lavorativa.

2. *Rumore.*

Qualunque emissione sonora che provochi sull'uomo effetti indesiderati, disturbanti o dannosi o che determini un qualsiasi deterioramento qualitativo dell'ambiente.

3. *Livello di rumore residuo - Lr.*

È il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato «A» che si rileva quando si escludono le specifiche sorgenti disturbanti. Esso deve essere misurato con le identiche modalità impiegate per la misura del rumore ambientale.

4. *Livello di rumore ambientale - La.*

È il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato «A» prodotto da tutte le sorgenti di rumore esistenti in un dato luogo e durante un determinato tempo. Il rumore ambientale è costituito dall'insieme del rumore residuo (come definito al punto 3) e da quello prodotto dalle specifiche sorgenti disturbanti.

5. *Sorgente sonora.*

Qualsiasi oggetto, dispositivo, macchina o impianto o essere vivente idoneo a produrre emissioni sonore.

6. *Sorgente specifica.*

Sorgente sonora selettivamente identificabile che costituisce la causa del disturbo.

7. *Livello di pressione sonora.*

Esprime il valore della pressione acustica di un fenomeno sonoro mediante la scala logaritmica dei decibel (dB) ed è dato dalla relazione seguente

$$Lp = 10 \log \left(\frac{p}{p_0}\right)^2 \text{ dB}$$

dove p è il valore efficace della pressione sonora misurata in pascal (Pa) e p_0 è la pressione di riferimento che si assume uguale a 20 micropascal in condizioni standard.

8. *Livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato «A».*

È il parametro fisico adottato per la misura del rumore, definito dalla relazione analitica seguente:

$$Leq_{(A),T} = 10 \log \left[\frac{1}{T} \int_0^T \frac{p_A^2(t)}{p_0^2} dt \right] \text{dB(A)}$$

dove $p_A(t)$ è il valore istantaneo della pressione sonora ponderata secondo la curva A (norma I.E.C. n. 651); p_0 è il valore della pressione sonora di riferimento già citato al punto 7; T è l'intervallo di tempo di integrazione; $Leq_{(A),T}$ esprime il livello energetico medio del rumore ponderato in curva A, nell'intervallo di tempo considerato.

9. *Livello differenziale di rumore.*

Differenza tra il livello Leq (A) di rumore ambientale e quello del rumore residuo.

10. *Rumore con componenti impulsive.*

Emissione sonora nella quale siano chiaramente udibili e strumentalmente rilevabili eventi sonori di durata inferiore ad un secondo.

11. *Tempo di riferimento - Tr.*

È il parametro che rappresenta la collocazione del fenomeno acustico nell'arco delle 24 ore: si individuano il periodo diurno e notturno. Il periodo diurno è di norma, quello relativo all'intervallo di tempo compreso tra le h 6,00 e le h 22,00. Il periodo notturno è quello relativo all'intervallo di tempo compreso tra le h 22,00 e le h 6,00.

12. *Rumori con componenti tonali.*

Emissioni sonore all'interno delle quali siano evidenziabili suoni corrispondenti ad un tono puro o contenuti entro 1/3 di ottava e che siano chiaramente udibili e strumentalmente rilevabili.

13. *Tempo di osservazione - To.*

È un periodo di tempo, compreso entro uno dei tempi di riferimento, durante il quale l'operatore effettua il controllo e la verifica delle condizioni di rumorosità.

14. *Tempo di misura - Tm.*

È il periodo di tempo, compreso entro il tempo di osservazione, durante il quale vengono effettuate le misure di rumore.

ALLEGATO *B*

STRUMENTAZIONE E MODALITÀ DI MISURA DEL RUMORE

1. *Strumentazione.*

Devono essere utilizzati strumenti di misura almeno di classe I come definiti negli standard I.E.C. (International Electrotechnical Commission) n. 651 del 1979 e n. 804 del 1985; le misure devono essere eseguite con un misuratore di livello sonoro (fonometro) integratore o strumentazione equivalente.

Si deve poter procedere anche a misura dei livelli sonori massimi con costante di tempo «slow» ed «impulse» ed alla analisi per bande di terzo d'ottava.

2. *Calibrazione del fonometro.*

Il fonometro deve essere calibrato con uno strumento il cui grado di precisione sia non inferiore a quello del fonometro stesso. La calibrazione dovrà essere eseguita prima e dopo ogni ciclo di misura. Le misure fonometriche eseguite sono da ritenersi valide se le due calibrazioni effettuate prima e dopo il ciclo di misura differiscono al massimo di $\pm$ 0.5 dB.

3. *Rilevamento del livello di rumore.*

Il rilevamento deve essere eseguito misurando il livello sonoro continuo equivalente ponderato in curva A (Leq A) per un tempo di misura sufficiente ad ottenere una valutazione significativa del fenomeno sonoro esaminato. Per le sorgenti fisse tale rilevamento dovrà, comunque, essere eseguito nel periodo di massimo disturbo non tenendo conto di eventi eccezionali ed in corrispondenza del luogo disturbato. Il microfono del fonometro deve essere posizionato a metri 1.20 -1.50 dal suolo, ad almeno un metro da altre superfici interferenti (pareti ed ostacoli in genere), e deve essere orientato verso la sorgente di rumore la cui provenienza sia identificabile.

L'osservatore deve tenersi a sufficiente distanza dal microfono per non interferire con la misura.

La misura deve essere arrotondata a 0.5 dB.

Le misure in esterno devono essere eseguite in condizioni meteorologiche normali ed in assenza di precipitazioni atmosferiche.

3 1. *Per misure in esterno.*

Il microfono deve essere munito di cuffia antivento. Nel caso di edifici con facciata a filo della sede stradale o di spazi liberi, il microfono dev'essere collocato a metri uno dalla facciata stessa. Nel caso di edifici con distacco dalla sede stradale o di spazi liberi, il microfono dev'essere collocato a metri uno dalla perimetrazione esterna dell'edificio. Nelle aree esterne non edificate, i rilevamenti devono esser effettuati in corrispondenza degli spazi utilizzati da persone o comunità. Si deve effettuare la misura del livello di rumore ambientale e confrontarla con i limiti di esposizione di cui all'art. 2 di cui al presente decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

3.2. *Per misure all'interno di ambienti abitativi.*

Il rilevamento in caso di sorgenti esterne all'edificio deve essere eseguito a finestre aperte, ad un metro da esse. Fermo restando quanto contenuto nel precedente punto 3 per quanto riguarda il rilevamento del livello assoluto di rumore, per il rilevamento del livello differenziale si deve effettuare la misura del rumore ambientale (definito nell'allegato *A* al punto 4) e del rumore residuo (definito nell'allegato *A* al punto 3).

La differenza fra rumore ambientale e rumore residuo verrà confrontata con i limiti massimi differenziali di cui al presente decreto. Qualora il livello del rumore ambientale misurato a finestre chiuse sia inferiore a 40 dB(A) durante il periodo diurno e 30 dB(A) durante il periodo notturno, ogni effetto di disturbo del rumore è ritenuto trascurabile e, quindi, il livello del rumore ambientale rilevato deve considerarsi accettabile.

Inoltre valori di rumore ambientale superiori a 60 dB(A) durante il periodo diurno ed a 45 dB(A) durante il periodo notturno non devono comunque essere considerati accettabili ai fini dell'applicabilità del criterio del limite massimo differenziale, restando comunque valida l'applicabilità del criterio stesso per livelli di rumore ambientale inferiori ai valori sopradetti.

4. *Riconoscimento di componenti impulsive nel rumore.*

Nel caso si riconosca soggettivamente la presenza di componenti impulsive ripetitive nel rumore, si procede ad una verifica. A tal fine si effettua la misura del livello massimo del rumore rispettivamente con costante di tempo «slow» ed «impulse». Qualora la differenza dei valori massimi delle due misure suddette sia superiore a 5 dB(A), viene riconosciuta la presenza di componenti impulsive penalizzabili nel rumore. In tal caso il valore del rumore misurato in Leq (A) dev'essere maggiorato di 3 dB(A).

5. *Riconoscimento di componenti tonali nel rumore*

Nel caso si riconosca soggettivamente la presenza di componenti tonali nel rumore, si procede ad una verifica. A tal fine si effettua un'analisi spettrale del rumore per bande di 1/3 di ottava. Quando, all'interno di una banda di 1/3 di ottava, il livello di pressione sonora supera di almeno 5 dB i livelli di pressione sonora di ambedue le bande adiacenti, viene riconosciuta la presenza di componenti tonali penalizzabili nel rumore. In tal caso, il valore del rumore misurato in Leq (A) dev'essere maggiorato di 3 dB(A).

6. *Presenza contemporanea di componenti impulsive e tonali nel rumore.*

Nel caso si rilevi la presenza contemporanea di componenti impulsive e tonali nel rumore, come indicato ai punti 4 e 5, il valore del rumore misurato in Leq (A) dev'essere maggiorato di 6 dB(A).

7. *Presenza di componenti impulsive e/o tonali nel rumore residuo.*

Nel caso si rilevi la presenza di componenti impulsive e/o tonali nel rumore ambientale, si deve verificare l'eventuale presenza delle stesse nel rumore residuo, con le modalità previste ai punti 4, 5 e 6 ed applicare ad esso le penalizzazioni di cui ai punti medesimi.

8. *Presenza di rumore a tempo parziale.*

Esclusivamente durante il tempo di riferimento relativo al periodo diurno (come definito al punto 11 dell'allegato *A)*, si prende in considerazione la presenza di un rumore a tempo parziale nel caso di persistenza del rumore stesso per un tempo totale non superiore ad un'ora.

Qualora il rumore a tempo parziale sia compreso tra 1h e 15 minuti il valore del rumore ambientale, misurato in Leq (A) dev'essere diminuito di 3 dB(A); qualora sia inferiore a 15 minuti il Leq (A) dev'essere diminuito di 5 dB(A).

Per le emissioni sonore provenienti da sistemi di allarme, non si applicano i limiti del presente decreto, ma la durata di tale emissione non può superare il periodo di 15 minuti.

9. *Presentazione dei risultati.*

I risultati dei rilevamenti devono essere trascritti in un rapporto che contenga almeno i seguenti dati:

a) data, luogo ed ora del rilevamento;

b) tempo di riferimento, di osservazione e di misura, come definiti ai punti 11, 13 e 14 dell'allegato *A*;

c) strumentazione impiegata e relativo grado di precisione, secondo gli standard I.E.C. n. 651 del 1979 e n. 804 del 1985;

d) valori in Leq (A) rilevati del rumore residuo, all'interno degli ambienti confinati eventualmente corretti per la presenza di componenti impulsive e/o tonali;

e) valori in Leq (A) rilevati del rumore ambientale, eventualmente corretti per la presenza di componenti impulsive, tonali e/o di rumore a tempo parziale, all'interno degli ambienti confinati;

f) differenza rilevata fra Leq (A) del rumore ambientale e Leq (A) del rumore residuo;

g) limite massimo differenziale applicato nel tempo di riferimento considerato (diurno, notturno);

h) valori di Leq (A) del rumore ambientale rilevato in esterno, eventualmente corretto come indicato nel punto *e)*;

i) classe di destinazione d'uso alla quale appartiene il luogo di misura e relativi valori dei limiti massimi di esposizione;

l) giudizio conclusivo.

TABELLA 1

Classe I

Aree particolarmente protette

Rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione: aree ospedaliere, scolastiche, aree destinate al riposo ed allo svago, aree residenziali rurali, aree di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici, ecc.

Classe II

Aree destinate ad uso prevalentemente residenziale

Rientrano in questa classe le aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione, con limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività industriali ed artigianali.

Classe III

Aree di tipo misto

Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione con presenza di attività commerciali, uffici, con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali; aree rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici.

Classe IV

Aree di intensa attività umana

Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività commerciali e uffici, con presenza di attività artigianali; le aree in prossimità di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie; le aree portuali; le aree con limitata presenza di piccole industrie.

Classe V

Aree prevalentemente industriali

Rientrano in questa classe le aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni.

Classe VI

Aree esclusivamente industriali

Rientrano in questa classe le aree esclusivamente interessate da attività industriali e prive di insediamenti abitativi.

TABELLA 2

VALORI DEI LIMITI MASSIMI DEL LIVELLO SONORO EQUIVALENTE (Leq A) RELATIVI ALLE CLASSI DI DESTINAZIONE D'USO DEL TERRITORIO DI RIFERIMENTO.

Limiti massimi
[Leq in dB (A)]

Classi di destinazione d'uso del territorio	Tempi di riferimento	
	Diurno	Notturno
I - Aree particolarmente protette	50	40
II - Aree prevalentemente residenziali	55	45
III - Aree di tipo misto	60	50
IV - Aree di intensa attività umana	65	55
V - Aree prevalentemente industriali	70	60
VI - Aree esclusivamente industriali	70	70

91A1149

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 31 dicembre 1990.

Regolamento dei rapporti Tesoro-Banca d'Italia in ordine al servizio finanziario della tranche «B», dell'importo di yen 150 miliardi, del prestito obbligazionario della Repubblica italiana per l'importo di complessivi yen 300 miliardi scadente nel 1992.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale n. 67522, in data 31 ottobre 1987, registrato alla Corte dei conti, con il quale è stata disposta — per le finalità di cui all'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni — un'emissione sul mercato internazionale di titoli del Tesoro per l'importo complessivo di yen giapponesi 300 miliardi, articolata in due «tranches», denominate «A» e «B», di ammontare pari a yen 150 miliardi ciascuna;

Visto il decreto ministeriale n. 250549, in data 26 febbraio 1988, registrato alla Corte dei conti, con il quale — in applicazione dell'art. 8 del decreto n. 67522 sopra citato — sono stati regolati i rapporti fra il Tesoro e la Banca d'Italia in ordine al servizio finanziario del prestito sopra citato;

Visto il decreto ministeriale n. 571189, in data 19 ottobre 1989, registrato alla Corte dei conti, con il quale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887, è stato autorizzato il rimborso anticipato della tranche «A» del suddetto prestito;

Visto il decreto ministeriale n. 192085, in data 29 gennaio 1990, registrato alla Corte dei conti, con il quale è stata autorizzata la stipula di un contratto di «swap» — in seguito sottoscritto con la Norinchukin Bank il 15 febbraio 1990 — per effetto del quale il Tesoro ha sostituito i pagamenti in yen a tasso fisso relativi alla tranche «B» del prestito citato, con pagamenti in dollari a tasso variabile, alle condizioni indicate nel decreto medesimo;

Considerata la necessità, attesa l'avvenuta ristrutturazione del debito del Tesoro per mezzo della descritta operazione di «swap», di procedere ad una nuova regolamentazione — sostitutiva di quella stabilita con il decreto ministeriale n. 250549 del 26 febbraio 1988 — dei rapporti tra il Tesoro stesso e la Banca d'Italia in ordine al servizio finanziario del prestito obbligazionario, relativamente alla residua tranche «B»;

Decreta:

Art. 1.

La Citibank, in qualità di Fiscal Agent di cui al «Fiscal Agency Agreement» del 18 novembre 1987, provvederà alla corresponsione in rate annuali posticipate degli interessi, al tasso fisso del 5,75%, nonché al rimborso dei titoli, alla scadenza del 18 febbraio 1992.

Art. 2.

La Banca d'Italia trasferirà alla Citibank, non più tardi delle ore 10,00 (ora di Tokyo) del giorno di ciascuna «data di pagamento», fissata secondo quanto previsto nel «Fiscal Agency Agreement» stipulato il 18 novembre 1987, i fondi in yen occorrenti per il servizio finanziario. Per tali versamenti la Banca d'Italia utilizzerà, a partire dalla scadenza di febbraio 1991, gli importi in yen che saranno rimessi sotto la stessa «data di pagamento» dalla Norinchukin Bank, sulla base del contratto di «swap» stipulato con il Ministero del tesoro il 15 febbraio 1990, giusta decreto indicato in premessa.

Art. 3.

In relazione al citato accordo di «swap» e a quanto previsto dall'art. 1 del decreto ministeriale 29 gennaio 1990, la Banca d'Italia provvederà a rimettere alla menzionata Norinchukin Bank, con le modalità indicate al successivo art. 4:

con cadenza semestrale e in via posticipata, a partire dal 18 agosto 1990 e fino alla scadenza del prestito, sotto ciascuna «data di pagamento» che risulterà fissata secondo le modalità previste in detto contratto di «swap», un importo in dollari USA determinato applicando il LIBOR a sei mesi, diminuito di 110 centesimi, sull'ammontare di dollari USA 1.037.703.217;

alla scadenza del 18 febbraio 1992, l'ammontare di dollari USA 1.037.703.217.

La Norinchukin Bank rimetterà alla Banca d'Italia:

con cadenza annuale, e in via posticipata, a partire dal 18 febbraio 1991 e fino alla scadenza del prestito, un importo determinato applicando il tasso fisso del 5,75% sull'ammontare di yen 150 miliardi;

alla scadenza del 18 febbraio 1992 l'ammontare di yen 150 miliardi.

La Banca d'Italia utilizzerà dette rimesse in yen per effettuare i trasferimenti di valuta dovuti alla «Citibank» per il pagamento degli interessi ed il rimborso dei titoli ai sensi del precedente art. 1.

Art. 4.

Allo scopo di consentire alla Banca d'Italia di trasferire alla Norinchukin Bank, non più tardi delle ore 10,00 (ora di Tokyo) del giorno di ciascuna «data di pagamento», i fondi in dollari USA previsti all'art. 3, il Tesoro metterà a disposizione della Banca d'Italia un importo provvisorio in lire, almeno dieci giorni prima di ciascuna «data di pagamento».

Detto importo verrà conteggiato dalla Banca d'Italia in via previsionale, sulla base del rapporto di cambio disponibile al momento della determinazione e del

LIBOR comunicato dalla citata banca estera; tale ammontare in lire verrà reso noto al Tesoro quindici giorni prima della messa a disposizione dei fondi.

I fondi in lire saranno rimessi dal Tesoro mediante mandato di pagamento sulla sezione di tesoreria provinciale di Roma a favore della Banca d'Italia, estinguibile con accreditamento in conto. Le somme saranno accreditate in un apposito conto provvisorio infruttifero aperto presso l'Amministrazione centrale della Banca d'Italia, denominato: «Ministero del tesoro - Prestito in yen emesso il 18 novembre 1987 - tranche «B» 5,75% di 150 miliardi di yen».

La Banca d'Italia provvederà ad acquistare dall'Ufficio italiano dei cambi, addebitando il suddetto conto provvisorio infruttifero, l'ammontare necessario di dollari USA da trasferire, al cambio vigente in Italia due giorni lavorativi precedenti ciascuna «data di pagamento», cioè la data di messa a disposizione dei fondi alla indicata banca estera.

La prima provvista fondi sarà effettuata con riferimento alla scadenza del 18 agosto 1990, come stabilito nel contratto di «swap» del 15 febbraio 1990 e previsto nell'art. 3 del presente accordo.

Art. 5.

Pure con le modalità di cui all'art. 4 verranno forniti i fondi per i pagamenti che il Tesoro dovesse eventualmente effettuare a fronte di impegni comunque derivanti dagli accordi sopra menzionati.

Inoltre, verrà riconosciuto alla Banca d'Italia, a titolo di rimborso spese, un importo forfettario annuo di L. 10.000.000, corrisposti in uno con i fondi relativi alla «data di pagamento» del mese di febbraio di ogni anno di vita residua del prestito a partire dal 18 febbraio 1991.

Art. 6.

Entro il mese di giugno di ogni anno, a partire dal 1991, l'Amministrazione centrale della Banca d'Italia trasmetterà al Ministero del tesoro il rendiconto relativo all'anno precedente.

Art. 7.

Gli atti, i documenti e la corrispondenza riguardanti il servizio finanziario del prestito, nonché il conto aperto presso l'Amministrazione centrale della Banca d'Italia devono intendersi esenti da imposte di registro e di bollo e dalle tasse sulle concessioni governative.

Art. 8.

Le spese di cui al precedente art. 5 faranno carico al cap. 4435 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1991, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere relativo all'anno finanziario 1991 è, prevedibilmente, di L. 12.000.000.

Il presente decreto verrà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 dicembre 1990

Il Ministro: CARLI

Registrato alla Corte dei conti il 24 gennaio 1991
Registro n. 3 Tesoro, foglio n. 87

91A1137

DECRETO 31 dicembre 1990.

Regolamento dei rapporti Tesoro-Banca d'Italia in ordine al servizio finanziario del prestito obbligazionario della Repubblica italiana per l'importo di dollari USA 1,5 miliardi scadente nel 1997.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto n. 192242 del 3 marzo 1990, registrato alla Corte dei conti il 9 marzo 1990, registro n. 7 Tesoro, foglio n. 269, con il quale — ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni — si è disposta un'emissione sul mercato internazionale di titoli del Tesoro, per l'importo di 1.500.000.000 di dollari USA, ad un tasso di interesse fisso pari al 9,375%;

Visto l'art. 10 del cennato decreto, con il quale è stata autorizzata la stipula di un contratto di «Interest rate swap», per effetto del quale il Tesoro ha sostituito i pagamenti in dollari a tasso fisso derivanti dalla cennata emissione con pagamenti, sempre in dollari, a tasso variabile;

Visto l'art. 8 del decreto ministeriale sopra indicato, con il quale, tra l'altro, è stata affidata alla Banca d'Italia l'esecuzione delle operazioni relative al pagamento delle cedole ed al rimborso dei titoli emessi, prevedendosi che i rapporti conseguenti a dette operazioni sarebbero stati regolati con separato decreto ministeriale;

Decreta:

Art. 1.

La Morgan Guaranty Trust Company di New York, in qualità di Fiscal Agent di cui al «Fiscal Agency Agreement» del 3 aprile 1990, provvederà al rimborso dei titoli, alla scadenza del 3 aprile 1997, nonché alla corresponsione degli interessi, al tasso fisso del 9,375% annuo, in rate annuali posticipate; la prima rata interessi ha scadenza 3 aprile 1991.

Art. 2.

La Banca d'Italia trasferirà alla Morgan Guaranty Trust Company di New York, non più tardi delle ore 10,00 (ora di New York) del giorno di ciascuna «data di pagamento», fissata secondo quanto previsto nel

«Fiscal Agency Agreement» stipulato il 3 aprile 1990, i fondi in dollari occorrenti per il servizio finanziario. Per tali versamenti la Banca d'Italia utilizzerà gli importi in dollari che saranno messi a disposizione, sotto la stessa «data di pagamento», dall'Istituto mobiliare italiano, sulla base del contratto di «Interest rate swap» stipulato con il Tesoro il 25 aprile 1990 giusta art. 10 del cennato decreto del 3 marzo 1990, oppure i fondi in lire forniti dal Tesoro con le modalità indicate al successivo art. 4.

Art. 3.

In relazione al citato accordo di «Interest rate swap» e a quanto previsto dall'art. 10 del decreto ministeriale 3 marzo 1990, la Banca d'Italia provvederà a rimettere al menzionato IMI, con le modalità indicate al successivo art. 4:

il 3 ottobre 1990 un importo in dollari USA determinato applicando il LIBOR a cinque mesi, diminuito di 35 centesimi sull'ammontare di dollari USA 1.500 milioni;

successivamente, con cadenza semestrale, a partire dal 3 aprile 1991 e fino alla scadenza del prestito, sotto ciascuna «data di pagamento» che risulterà fissata secondo le modalità previste in detto contratto, un importo in dollari USA determinato applicando il LIBOR a sei mesi, diminuito di 35 centesimi, sull'ammontare di dollari USA 1.500 milioni.

L'IMI rimetterà alla Banca d'Italia:

il 3 aprile 1991 dollari USA 128.906.250;

annualmente, a partire dal 3 aprile 1992 e fino alla scadenza del prestito, un importo determinato applicando il tasso fisso del 9,375% sull'ammontare di dollari USA 1.500 milioni.

Ove il Tesoro risulti, per una medesima data, contemporaneamente creditore e debitore di somme, i pagamenti da scambiarsi tra il tesoro e l'IMI, ai sensi del citato accordo, avverranno esclusivamente per il saldo netto.

Art. 4.

Allo scopo di consentire alla Banca d'Italia di trasferire alle menzionate banche, non più tardi delle ore 10,00 (ora di New York) del giorno di ciascuna «data di pagamento», con valuta stesso giorno New York, i fondi in dollari USA previsti ai precedenti articoli 2 e 3 il Tesoro metterà a disposizione della Banca d'Italia un importo provvisorio in lire, almeno dieci giorni prima della «data di pagamento».

Detto importo verrà conteggiato dalla Banca d'Italia in via previsionale, sulla base del rapporto di cambio disponibile al momento della determinazione e sulla base del LIBOR comunicato dall'IMI diminuito di 35 centesimi. Tale ammontare in lire verrà reso noto al Tesoro quindici giorni prima della messa a disposizione dei fondi.

I fondi in lire saranno rimessi dal Tesoro mediante mandato di pagamento sulla sezione di tesoreria provinciale di Roma a favore della Banca d'Italia, estinguibile con accreditamento in conto. Le somme saranno accreditate in un apposito conto provvisorio infruttifero aperto presso l'Amministrazione centrale della Banca d'Italia, denominato: «Ministero del tesoro - Prestito del Tesoro di USD 1.500 milioni, emissione 3 aprile 1990».

La Banca d'Italia provvederà ad acquistare dall'Ufficio italiano dei cambi, addebitando il suddetto conto provvisorio, l'ammontare necessario di dollari USA da trasferire. al cambio vigente in Itaia due giorni lavorativi precedenti la «data di pagamento», cioè la data di messa a disposizione dei fondi alle indicate banche. L'eventuale differenza a debito o a credito del Tesoro verrà regolata successivamente.

Art. 5.

Pure con le modalità di cui all'art. 4 verranno forniti i fondi per i pagamenti che il Tesoro dovesse eventualmente effettuare a fronte di impegni comunque derivanti dagli accordi sopra menzionati.

Inoltre, verrà riconosciuto alla Banca d'Italia, a titolo di rimborso spese, un importo forfettario annuo di L. 10.000.000, corrisposto in uno con i fondi relativi alla «data di pagamento» del mese di aprile di ogni anno di vita del prestito con inizio dal 3 aprile 1991.

Art. 6.

Entro il mese di settembre di ogni anno, a partire dal 1991, l'Amministrazione centrale della Banca d'Italia trasmetterà al Ministero del tesoro il rendiconto relativo all'anno precedente.

Art. 7.

Gli atti, i documenti e la corrispondenza riguardanti il servizio finanziario del prestito devono intendersi esenti da imposte di registro e di bollo e dalle tasse sulle concessioni governative.

Art. 8.

Le spese di cui al precedente art. 5 faranno carico al cap. 4435 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1991, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere relativo all'anno finanziario 1991 è, prevedibilmente, di L. 12.000.000.

Il presente decreto verrà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 dicembre 1990

Il Ministro: CARLI

Registrato alla Corte dei conti il 24 gennaio 1991
Registro n. 3 Tesoro, foglio n. 88

91A1138

DECRETO 3 gennaio 1991.

Regolamento dei rapporti Tesoro-Banca d'Italia in ordine al servizio finanziario dell'europrestito obbligazionario della Repubblica italiana per l'importo di ECU un miliardo scadente nel 1997.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto n. 192849 del 27 giugno 1990, registrato alla Corte dei conti il 28 giugno 1990, registro n. 22 Tesoro, foglio n. 276, con il quale — ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni — si è disposta un'emissione sul mercato internazionale di titoli del Tesoro, per l'importo di 1.000.000.000 di ECU, ad un tasso di interesse fisso pari al 10,375% e con scadenza nel mese di luglio 1997;

Visto l'art. 8 del decreto ministeriale sopra indicato, con il quale, tra l'altro, è stata affidata alla Banca d'Italia l'esecuzione delle operazioni relative al pagamento delle cedole ed al rimborso dei titoli emessi, prevedendosi che i rapporti conseguenti a dette operazioni sarebbero stati regolati con separato decreto ministeriale;

Decreta:

Art. 1.

Il pagamento degli interessi e il rimborso dei titoli saranno effettuati in ECU dalla banca «Fiscal Agent», incaricata dal Ministero del tesoro del servizio finanziario del prestito, attualmente il San Paolo - Lariano Bank S.A. di Lussemburgo.

Art. 2.

Allo scopo di consentire alla Banca d'Italia di trasferire alla menzionata banca, non piu tardi delle ore 10,00 (ora di Lussemburgo) di ciascuna «data di pagamento», i fondi in ECU occorrenti per il servizio finanziario medesimo, il Tesoro metterà a disposizione della Banca d'Italia un importo provvisorio in lire, almeno dieci giorni prima della «data di pagamento», che risulterà fissata secondo quanto previsto nei «termini e condizioni» del prestito.

Detto importo verrà conteggiato dalla Banca d'Italia in via previsionale, sulla base del rapporto di cambio disponibile al momento della determinazione e verrà comunicato al Tesoro quindici giorni prima della messa a disposizione dei fondi in lire.

I fondi in lire rimessi dal Tesoro, mediante mandato di pagamento sulla sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato a favore della Banca d'Italia Amministrazione centrale, verranno accreditati in un apposito conto provvisorio infruttifero aperto presso l'Amministrazione centrale della Banca d'Italia, denominato: «Ministero del tesoro - Prestito in ECU emesso il 9 luglio 1990 - 10,375% 1 miliardo di ECU».

La Banca d'Italia provvederà ad acquistare dall'Ufficio italiano dei cambi, addebitando il suddetto conto provvisorio infruttifero, l'ammontare necessario di ECU da trasferire, al cambio vigente in Italia due giorni lavorativi precedenti la data di pagamento, cioè, la data di messa a disposizione degli ECU alla menzionata banca. L'eventuale differenza a debito o a credito del Tesoro verrà immediatamente regolata.

Art. 3.

Pure con le modalità di cui all'art. 2 verranno rimessi i fondi per pagamenti che il Tesoro dovesse eventualmente effettuare a fronte di impegni comunque derivanti dall'accordo sopra menzionato.

Inoltre, sempre alle stesse scadenze e con le stesse modalità, verrà riconosciuto alla Banca d'Italia, a titolo di rimborso spese, un importo forfettario annuo di L. 2.000.000.

La prima provvista fondi sarà effettuata con riferimento al pagamento degli interessi annuali di scadenza 9 luglio 1991, comprensiva anche di detto compenso.

Art. 4.

Entro il mese di giugno di ogni anno, a partire dal 1992, l'Amministrazione centrale della Banca d'Italia trasmetterà al Ministero del tesoro il rendiconto relativo all'anno precedente.

Art. 5.

In relazione ai termini di prescrizione, per gli interessi cinque anni dalla data di scadenza del pagamento e per il capitale dieci anni dalla data stabilita per il rimborso, i fondi in valuta eventualmente non utilizzati e restituiti dal «Fiscal Agent» saranno messi a disposizione del Ministero del tesoro.

La Banca d'Italia, su richiesta del Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro, provvederà a negoziare contro lire i fondi in ECU non utilizzati e a versare il relativo controvalore all'entrata del bilancio statale.

Art. 6.

Gli atti, i documenti e la corrispondenza riguardanti il servizio finanziario del prestito, nonché il conto da aprirsi presso l'Amministrazione centrale della Banca d'Italia devono intendersi esenti da imposte di registro, di bollo e dalle tasse sulle concessioni governative.

Art. 7.

Le spese di cui al precedente art. 3 faranno carico al cap. 4435 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1991, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere relativo all'anno finanziario 1991 è, prevedibilmente, di L. 4.000.000.

Il presente decreto verrà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 gennaio 1991

Il Ministro: CARLI

Registrato alla Corte dei conti il 24 gennaio 1991
Registro n. 3 Tesoro, foglio n. 89

91A1139

DECRETO 18 gennaio 1991

Regolamento dei rapporti Tesoro-Banca d'Italia in ordine al servizio finanziario dell'europrestito obbligazionario della Repubblica italiana per l'importo di ECU un miliardo scadente nel 2005.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto n. 193239 del 4 ottobre 1990, registrato alla Corte dei conti il 16 ottobre 1990, registro n. 34 Tesoro, foglio n. 208, con il quale — ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni — si è disposta un emissione sul mercato internazionale di titoli del Tesoro, per l'importo di 1.000.000.000 di ECU, ad un tasso di interesse variabile pari al LIBID a tre mesi e con scadenza nel mese di ottobre 2005;

Visto l'art. 8 del decreto ministeriale sopra indicato, con il quale, tra l'altro, è stata affidata alla Banca d'Italia l'esecuzione delle operazioni relative al pagamento delle cedole ed al rimborso dei titoli emessi, prevedendosi che i rapporti conseguenti a dette operazioni sarebbero stati regolati con separato decreto ministeriale;

Decreta:

Art. 1.

Il pagamento degli interessi e il rimborso dei titoli saranno effettuati in ECU dalla banca «Fiscal Agent», incaricata dal Ministero del tesoro del servizio finanziario del prestito, attualmente la Morgan Guaranty Trust Company of New York.

Art. 2.

Allo scopo di consentire alla Banca d'Italia di trasferire alla menzionata banca, non più tardi delle ore 10,00 (ora di Bruxelles) di ciascuna «data di pagamento», i fondi in ECU occorrenti per il servizio finanziario medesimo, il Tesoro metterà a disposizione della Banca d'Italia un importo provvisorio in lire, almeno dieci giorni prima della «data di pagamento», che risulterà fissata secondo quanto previsto nei «termini e condizioni» del prestito.

Detto importo verrà determinato dalla Banca d'Italia in via previsionale, sulla base del tasso di interesse conteggiato e comunicato dalla «Banca Agente» incaricata dal Ministero del tesoro, attualmente la Morgan Guaranty Trust Company of New York, sede di Londra, e del rapporto di cambio disponibile al momento della determinazione e verrà comunicato al Tesoro quindici giorni prima della messa a disposizione dei fondi in lire.

I fondi in lire rimessi dal Tesoro, mediante mandato di pagamento sulla sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato a favore della Banca d'Italia - Amministrazione centrale, verranno accreditati in un apposito conto provvisorio infruttifero aperto presso l'Amministrazione centrale della Banca d'Italia, denominato: «Ministero del tesoro - Prestito in ECU a tasso variabile emesso il 30 ottobre 1990 - 1 miliardo di ECU».

La Banca d'Italia provvederà ad acquistare dall'Ufficio italiano dei cambi, addebitando il suddetto conto provvisorio infruttifero, l'ammontare necessario di ECU da trasferire, al cambio vigente in Italia due giorni lavorativi precedenti la data di pagamento, cioè, la data di messa a disposizione degli ECU alla menzionata banca. L'eventuale differenza a debito o a credito del Tesoro verrà immediatamente regolata.

Art. 3.

Pure con le modalità di cui all'art. 2 verranno rimessi i fondi per pagamenti che il Tesoro dovesse eventualmente effettuare a fronte di impegni comunque derivanti dall'accordo sopra menzionato.

Inoltre, verrà riconosciuto alla Banca d'Italia, a titolo di rimborso spese, un importo forfettario annuo di L. 10.000.000 corrisposto in uno con i fondi relativi alla «data di pagamento» del mese di ottobre di ogni anno del prestito.

La prima provvista fondi sarà effettuata con riferimento al pagamento degli interessi trimestrali di scadenza 30 gennaio 1991, determinati sulla base del tasso di interesse variabile pari al LIBID a tre mesi, comunicato della menzionata «Banca Agente».

Art. 4.

Entro il mese di giugno di ogni anno, a partire dal 1992, l'Amministrazione centrale della Banca d'Italia trasmetterà al Ministero del tesoro il rendiconto relativo all'anno precedente.

Art. 5.

In relazione ai termini di prescrizione, per gli interessi cinque anni dalla data di scadenza del pagamento e per il capitale dieci anni dalla data stabilita per il rimborso, i fondi in valuta eventualmente non utilizzati e restituiti dal «Fiscal Agent» saranno messi a disposizione del Ministero del tesoro.

La Banca d'Italia, su richiesta del Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro, provvederà a negoziare contro lire i fondi in ECU non utilizzati e a versare il relativo controvalore all'entrata del bilancio statale

Art. 6.

Gli atti, i documenti e la corrispondenza riguardanti il servizio finanziario del prestito, nonché il conto da aprirsi presso l'Amministrazione centrale della Banca d'Italia devono intendersi esenti da imposte di registro, di bollo e dalle tasse sulle concessioni governative.

Art. 7.

Le spese di cui al precedente art. 3 faranno carico al cap. 4435 e al cap. 4448 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1991, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere relativo all'anno finanziario 1991 è, prevedibilmente, di L. 12.000.000 a carico del cap. 4435 e di L. 15.000.000 a carico del cap. 4448.

Il presente decreto verrà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 gennaio 1991

Il Ministro: CARLI

Registrato alla Corte dei conti il 4 febbraio 1991
Registro n. 4 Tesoro, foglio n. 308

91A1140

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 1° marzo 1991.

Adeguamento del decreto ministeriale 4 maggio 1981 alle disposizioni del regolamento CEE n. 986/89 e del decreto ministeriale 20 aprile 1990, n. 184, in materia di disciplina comunitaria dei documenti di accompagnamento dei prodotti vitivinicoli.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il regolamento n. 986/89 della commissione delle Comunità europee del 10 aprile 1989, che detta norme in materia di documenti di accompagnamento e di registri per il settore vitivinicolo, e che prevede la possibilità, da parte degli Stati membri, di fissare norme complementari rispetto a quelle comunitarie in materia;

Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di concerto con il Ministro delle finanze 20 aprile 1990, n. 184, con il quale sono state apportate le necessarie integrazioni alle disposizioni contenute nel predetto regolamento comunitario n. 986/89 ed è stato abrogato il precedente decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di concerto con il Ministro delle finanze 22 maggio 1975;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627, concernente l'introduzione dell'obbligo di emissione del documento di accompagnamento dei beni viaggianti;

Visto il decreto ministeriale 4 maggio 1981 e successive modificazioni, di attuazione delle disposizioni di cui all'art. 3 della legge 2 maggio 1976, n. 160, concernente le caratteristiche, la fabbricazione, l'importazione e l'uso di uno speciale contrassegno da applicare sui mezzi di chiusura di determinati prodotti destinati alla vendita al cunsumo;

Considerata la necessità di provvedere all'armonizzazione della disciplina comunitaria riguardante il documento commerciale omologato previsto per i trasporti dei prodotti vitivinicoli non condizionati con le disposizioni nazionali concernenti i documenti di accompagnamento dei beni viaggianti, nonché alle necessarie modifiche del decreto ministeriale 4 maggio 1981 per adeguarlo alla nuova disciplina riguardante il trasporto dei prodotti vinosi ed alla sopra cennata abrogazione del decreto ministeriale 22 maggio 1975 da parte del decreto ministeriale 20 aprile 1990, n. 184;

Decreta:

Art. 1.

Il documento di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627, se costituito dal documento commerciale omologato previsto dall'art. 2, paragrafo 1, lettera *e)*, del regolamento CEE n. 986/89, nonché dall'art. 3 del decreto interministeriale 20 aprile 1990, n. 184, deve essere emesso in un originale e tre copie utilizzando stampati sostanzialmente conformi all'allegato 1 al presente decreto. Se il trasporto è soggetto a tariffa obbligatoria, il documento stesso deve essere emesso in un originale e quattro copie.

Art. 2.

Al decreto ministeriale 4 maggio 1981 e successive modifiche e integrazioni, di attuazione delle disposizioni di cui all'art. 3 della legge 2 maggio 1976, n. 160, concernente le caratteristiche, la fabbricazione, l'importazione e l'uso di uno speciale contrassegno da applicare ai mezzi di chiusura di determinati prodotti destinati alla vendita al consumo, sono apportate le seguenti modifiche:

a) nell'art. 12 le parole: «non inferiore a mm 146 × 22», sono sostituite dalle seguenti: «non inferiore a mm 100 × 15»;

b) nella tabella allegata al decreto, nella categoria A, sono soppresse le parole «e liquorosi».

I rinvii alle norme del decreto ministeriale 22 maggio 1975 contenuti nel decreto ministeriale di cui al primo comma debbono ritenersi riferiti al decreto ministeriale 20 aprile 1990, n. 184.

Art. 3.

Il presente decreto ha effetto dal 1° gennaio 1991.

Roma 1° marzo 1991

Il Ministro: FORMICA

DOCUMENTO COMMERCIALE OMOLOGATO

(D.P.R. 627/78 - Reg. CEE 986/89)

ALLEGATO 1

Autorizzazione del Ministero delle Finanze n del

Dati identificativi dello stampatore

SPEDITORE/VENDITORE

RAGIONE SOCIALE o COGNOME — NOME

PARTITA IVA o CODICE FISCALE

SEDE SOCIALE o DOMICILIO — VIA — N

COMUNE — PROV — CAP

N Doc IT ... /

DATA DI COMPILAZIONE

Timbro preventivo ai sensi dell Art 3 Reg Min 20/4/90 n 184

N FATTURA

DESTINATARIO

RAGIONE SOCIALE o COGNOME — NOME

PARTITA IVA o CODICE FISCALE

SEDE SOCIALE o DOMICILIO — VIA — N

COMUNE — PROV — CAP

LUOGO DI DESTINAZIONE (indirizzo comune provincia)

EVENTUALE NUMERAZIONE INTERNA

ACQUIRENTE (se diverso dal destinatario)

RAGIONE SOCIALE o COGNOME — NOME

PARTITA IVA o CODICE FISCALE

SEDE SOCIALE o DOMICILIO — VIA — N

COMUNE — PROV — CAP

LUOGO DI DESTINAZIONE (indirizzo comune provincia)

INDICAZIONI RELATIVE AL TRASPORTO

A CURA DEL — DESTINATARIO ☐ MITTENTE ☐ VETTORE ☐

MEZZO DI TRASPORTO — N DI IMMATRICOLAZIONE TARGA

INIZIO TRASPORTO LUOGO — DATA — ORA

CONDUCENTE /VETTORE (Cognome e Nome)

FIRMA

(indirizzo comune provincia)

DESTINATARIO (Cognome e Nome)

FIRMA

MODALITÀ DI VENDITA E DI PAGAMENTO

TIPO DOCUMENTO

☐ MOD A Trasporti effettuati con automezzi del mittente o del destinatario (D M 29 11 78)

☐ MOD B Trasporti effettuati a mezzo vettore (D M 29/11/78)

☐ MOD D Fattura accompagnatoria (D M 29/11/78)

☐ MOD I Utilizzato per il trasporto di prodotti agricoli nel caso in cui il documento non viene emesso dal mittente ma dal destinatario nei casi di esonero in tale previsione il modello può assumere la forma di bolla o di fattura (D M 12/6/82)

CAUSALE

DESIGNAZIONE DEL PRODOTTO codice (1)	indicazioni supplementari ai sensi del regolamento CEE n° 2392/89	N conten	marche e numeri	COLLI N	COLLI natura	zona viticola (1)	manipolazioni (1)	titolo alcol effet e tot o dens (2)	QUANTITÀ un mis	QUANTITÀ	IMPORTO

IMPONIBILE	IVA %	IMPORTO IVA	IMPONIBILE	IVA %	IMPORTO IVA	IMPONIBILE	IVA %	IMPORTO IVA

TOTALE IMPONIBILE	
IVA	
TOTALE	

(1) Vedi retro (2) Cfr Art 8 Reg CEE 986/89

Annotazioni ufficiali

Timbro di convalida con datario ai sensi dell Art 4 Reg Min 20/4/90 n 184

QUALORA IL DOCUMENTO ASSUMA LA FUNZIONE DI FATTURA (MOD D O MOD I FATTURA) E SOLO IN TALE CASO SI DEVONO INDICARE IL NUMERO PROPRIO DELLA FATTURA (CHE SI AGGIUNGE AL NUMERO PROGRESSIVO GIÀ PRESTAMPATO) LE MODALITÀ DI PAGAMENTO L IMPORTO L IMPONIBILE L ALIQUOTA IVA E L IVA RELATIVA

L'ORIGINALE DEVE SCORTARE IL PRODOTTO ED È DA CONSEGNARE AL DESTINATARIO - LA PRIMA COPIA VA INVIATA ENTRO IL SETTIMO GIORNO LAVORATIVO ALL UFFICIO REPRESSIONE FRODI (DA SBARRARE CON COPIA NON VALIDA AI FINI DEL DPR N. 627/78) - LA SECONDA COPIA VA CONSERVATA DA COLUI CHE CEDE IL PRODOTTO - LA TERZA COPIA VA CONSEGNATA AL VETTORE PRIMA DELL INIZIO DEL TRASPORTO - LA QUARTA COPIA (DA COMPILARE NEL CASO DI TRASPORTO SOGGETTO A TARIFFA OBBLIGATORIA) VA TRASMESSA ALL UFFICIO DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE (DA SBARRARE CON COPIA NON VALIDA AI FINI DEL DPR N 627/78)

timbro speciale

Annotazioni ufficiali

Attestato di denominazione di origine o di provenienza
(Art. 9 Reg CEE 986/89)

CAMBIO EVENTUALE DEL MEZZO DI TRASPORTO

MEZZO DI TRASPORTO — N. DI IMMATRICOLAZIONE/TARGA

INIZIO TRASPORTO CON NUOVO MEZZO E LUOGO DEL CAMBIO — LOCALITÀ — COMUNE — PROV

DATA — ORA

NUOVO TRASPORTATORE (Ragione sociale o Cognome e Nome)

PARTITA IVA o CODICE FISCALE

SEDE SOCIALE o DOMICILIO — VIA — N

COMUNE — PROV — CAP

MANIPOLAZIONI EFFETTUATE

0: il prodotto non è stato oggetto di alcuna manipolazione.
1: il prodotto è stato arricchito.
2: il prodotto è stato acidificato.
3: il prodotto è stato disacidificato.
4: il prodotto è stato dolcificato.
5: il prodotto è stato oggetto di un taglio.
6: al prodotto è stato aggiunto un prodotto originario di una unità geografica diversa da quella indicata nella designazione.
7: al prodotto è stato aggiunto un prodotto proveniente da una varietà di vigna diversa da quella indicata nella designazione.
8: al prodotto è stato aggiunto un prodotto raccolto nel corso di un anno diverso da quello indicato nella designazione.
9: altre.

CODICE PRODOTTO

1: uve fresche;
2: mosto di uve;
3: mosto di uve parzialmente fermentato;
4: mosto di uve parzialmente fermentato, ottenuto con uve parzialmente appassite;
5: mosto di uve fresche mutizzato con alcole;
6: mosto di uve concentrato;
7: mosto di uve concentrato rettificato;
8: succo di uve;
9: succo di uve concentrato;
10: vino;
11: vino nuovo ancora in fermentazione;
12: vino atto a diventare vino da tavola;
13: vino da tavola;
14: V.Q.P.R.D.;
15: vino liquoroso;
16: vino spumante;
17: vino spumante gassificato;
18: vino frizzante;
19: vino frizzante gassificato;
20: feccia di vino;
21: vinaccia;
22: vinello;
23: vino alcolizzato;
24: altro.

ZONA VITICOLA

Indicare la zona viticola di cui è originario il prodotto trasportato, conformandosi alle definizioni dell'allegato IV del regolamento (CEE) n. 822/87 e alle abbreviazioni seguenti. A, B, CI a), CI b), CII, CIII a), CIII b). L'indicazione della zona viticola non è richiesta nel caso di un trasporto effettuato interamente all'interno di una stessa zona viticola o quando si tratta di un trasporto di vino condizionato.

LETTERA DI VETTURA INTEGRATIVA DI DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO BENI VIAGGIANTI
(da compilarsi a cura del vettore. Art. 56 legge 298/74).

Iscrizioni all'albo N.

VIAGGIO: ☐ Diretto ☐ Frazionato ☐ Intermodale ☐ Triangolazioni ☐ Raccolta/Distribuzione ☐ Ripetitivo

Classe tariffaria ☐ Posizione NST ☐☐☐☐ Intervento ausiliario ☐ ....

Peso tassabile Q.li ☐☐☐ X Distanza tariffaria ☐☐☐☐ X Tariffa Q.le L. ☐☐☐☐ = L. ....

Maggiorazione per 2ª classe .... + 5.25% L. ....

Maggiorazione per 1ª classe .... + 10.53% L. ....

Contratti particolari: sconto di quantità .... (contratto inviato il ☐☐☐☐☐☐) .... − 5.00% L. ....

Contratti particolari: sconto di quantità .... (contratto inviato il ☐☐☐☐☐☐) .... − 7.50% L. ....

Ripetitività .... n. viaggi ☐☐ .... − 20.00% L. ....

.... L. ....

TOTALE PARZIALE L. ....

Tempi di sosta per carichi e scarichi: .... N. ore ☐☐ x L. ☐☐☐☐☐ = L. ....

Tempi di sosta e tempi di viaggio intermodali: .... N. ore ☐☐ x L. ☐☐☐☐☐ = L. ....

Carichi e scarichi intermodi: .... N. ☐☐ x L. ☐☐☐☐☐ = L. ....

Oneri accessori: .... L. ....

Spese particolari .... L. ☐☐☐☐☐ + ... L. ☐☐☐☐☐ = L. ....

.... L. ....

Targa motrice — Targa rimorchio o semirimorchio

☐ Trasporto non soggetto alla disciplina tariffaria a norma dell'art. 53 L. 298/74

Data ☐☐☐☐☐☐
firma del vettore

TOTALE GENERALE = L. ....

91A1155

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 19 febbraio 1991.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Tommaso Primo - Soc. coop. edilizia a r.l.», in Roma, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la sentenza in data 19 ottobre 1989 con la quale il tribunale di Roma ha dichiarato lo stato di insolvenza della società cooperativa «Tommaso Primo - Soc. coop. edilizia a r.l.», con sede in Roma;

Ritenuta la necessità, a seguito dell'accertamento di cui sopra, di sottoporre la cooperativa in questione alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa «Tommaso Primo - Società cooperativa edilizia a r.l.», con sede in Roma, costituita per rogito notaio dott. Mario Dinacci in data 8 novembre 1978, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed il dott. Vittorio Squillaci, residente in viale Aventino, 42, Roma, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 febbraio 1991

Il Ministro: DONAT CATTIN

91A1131

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 1° marzo 1991.

Approvazione di una tariffa di assicurazione sulla vita e di condizioni di polizza, in sostituzione della analoga in vigore presentata dalla Montepaschi vita S.p.a., in Roma.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576;

Vista la domanda in data 5 dicembre 1990 e la successiva integrazione del 21 febbraio 1991 presentate dalla Montepaschi vita S.p.a., con sede in Roma, intesa ad ottenere l'approvazione di una tariffa di assicurazione e di condizioni di polizza, in sostituzione della analoga in vigore;

Vista la documentazione allegata alla predetta istanza;

Vista la lettera n. 120856 del 25 febbraio 1991 con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi alla emanazione del provvedimento richiesto con la domanda anzidetta;

Decreta:

Art. 1.

È approvata, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, la seguente tariffa di assicurazione e le condizioni di polizza presentate dalla Montepaschi vita S.p.a., con sede in Roma:

1) tariffa n. 34 RNF: assicurazione in caso di vita ed in caso di morte di un capitale rivalutabile a premi ricorrenti periodici; (sostitutiva della tariffa analoga in vigore n. 33 RNF);

2) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, della tariffa di cui al punto 1);

3) regolamento della gestione speciale separata denominata «MPV».

La tariffa 34 RNF potrà essere ammessa per importi di premio non inferiori annualmente a L. 1.500.000 ovvero mensilmente a L. 200.000.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° marzo 1991

Il Ministro: BATTAGLIA

91A1132

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

DECRETO 14 febbraio 1991.

Modificazione alla tabella B allegata ai decreti ministeriali 30 luglio 1990 e 29 novembre 1990 con i quali sono state determinate le dotazioni organiche con l'individuazione delle eccedenze, nonché il collocamento fuori produzione dei lavoratori e dei dipendenti delle compagnie e gruppi portuali.

IL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE

Visti gli articoli 108-112 del codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;

Visti gli articoli 140-203 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328;

Visto il decreto-legge 22 gennaio 1990, n. 6, convertito, con modificazioni, nella legge 24 marzo 1990, n. 58, concernente la soppressione del Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali e interventi in favore dei lavoratori e dei dipendenti delle compagnie e gruppi portuali;

Visto il decreto interministeriale in data 9 febbraio 1990 con il quale sono stati determinati i termini, i criteri e le modalità per l'attribuzione dei benefici di cui al comma 4 dell'art. 3 della legge n. 58/1990 sopracitata;

Visto il decreto interministeriale datato 30 luglio 1990 ed il successivo del 29 novembre 1990 con i quali sono state determinate le dotazioni organiche con l'individuazione delle eccedenze, nonché il collocamento fuori produzione dei lavoratori e dei dipendenti delle compagnie e gruppi portuali;

Vista la necessità di procedere ad una revisione del numero dei lavoratori e dei dipendenti da collocare in cassa integrazione nel corso dell'anno 1991, nell'ambito dei limiti fissati dal citato art. 3, comma 4, della legge n. 58/1990, tenuti presenti i criteri indicati nel decreto interministeriale in data 9 febbraio 1990;

Considerate le esigenze manifestatesi nel corso dell'anno 1990 nelle singole realtà portuali in relazione all'andamento dei traffici;

Sentiti gli enti portuali, le compagnie e i gruppi portuali, nonché le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e le rappresentanze degli utenti portuali;

Decreta:

La tabella B allegata al decreto interministeriale del 30 luglio 1990 e al successivo decreto del 29 novembre 1990 è modificata in relazione alle esigenze specifiche di ciascun porto, nell'ambito dei limiti posti dall'art. 3, comma 4, della legge n. 58/1990, richiamata nelle premesse, e tenuti presenti i criteri indicati nel decreto interministeriale in data 9 febbraio 1990.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 febbraio 1991

Il Ministro VIZZINI

TABELLA B

COMPAGNIE PORTUALI	Dotaz. organ. lavor. port.	Eccedenze	Dotaz. organ. dipen.	Eccedenze	Totali eccedenze	Cassa integraz.
Ancona	94	27	6	1	28	2
Anzio	—	14	1	—	14	10
Arbatax	34	32	2	2	34	16
Augusta	5	15	1	—	15	10
Baia	6	24	1	—	24	22
Bari	43	12	4	—	12	2
Barletta-Molfetta-Trani	29	19	3	—	19	11
Brindisi	37	40	3	2	42	16
Cagliari	26	38	4	3	41	2
Castellammare di Stabia	18	15	3	1	16	2
Catania	48	52	3	—	52	22
Chioggia	104	100	11	2	102	62
Civitavecchia	102	206	10	4	210	105
Crotone	30	20	2	1	21	10
Gaeta	39	7	2	—	7	2
Gallipoli	—	22	—	—	22	20
Gela	4	70	2	1	71	55
Genova M.V.-Carboni	600	812	33	52	864	255
Imperia	17	35	1	1	36	35
La Spezia	110	15	7	1	16	2

COMPAGNIE PORTUALI	Dotaz. organ. lavor. port	Eccedenze	Dotaz organ dipen	Eccedenze	Totali eccedenze	Cassa integraz.
Licata	6	65	2	—	65	58
Livorno	376	738	34	19	757	155
Manfredonia	65	70	5	1	71	50
Marina di Carrara	191	41	18	7	48	5
Marsala-Mazara del Vallo	6	16	1	—	16	12
Messina	5	3	1	1	4	2
Milazzo-Lipari	28	8	2	1	9	2
Monfalcone	170	9	9	1	10	2
Monopoli	5	7	1	—	7	7
Napoli	226	190	15	10	200	150
Olbia	12	126	4	2	128	2
Palermo-Termini Imerese	89	133	7	2	135	75
Pantelleria	—	2	—	2	4	—
Pescara	14	1	1	1	2	1
Piombino-Portoferraio	50	51	1	1	52	32
Porto Empedocle	9	10	2	2	12	2
Porto Nogaro	17	28	2	—	28	18
Portoscuso	22	4	2	1	5	2
Porto Torres	11	12	2	1	13	2
Pozzuoli	9	15	2	1	16	12
Ravenna	230	494	44	14	508	160
Reggio Calabria	14	3	2	1	4	2
Riposto	—	23	1	1	24	20
Salerno	198	161	11	1	162	97
Sant'Antioco	23	13	2	1	14	12
Savona	243	98	17	4	102	18
Siracusa	47	24	3	—	24	18
Taranto	32	132	5	1	133	75
Torre Annunziata	5	6	2	2	8	5
Trapani	4	11	—	1	12	—
Trieste	294	454	21	3	457	140
Venezia	208	288	30	43	331	85
Viareggio	12	11	1	1	12	4
Vibo Valentia Marina	3	12	1	1	13	8
Gruppo portuale Lampedusa	—	9	1	—	9	6
Totali ...	3.970	4.843	351	198	5 041	1.900

91A1156

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

REGIONE SARDEGNA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 16 maggio 1988.

Nuovo piano regolatore generale degli acquedotti.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visti gli articoli 3 e 6 dello statuto speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione approvate con decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1949, n. 250 e decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1950, n. 327;

Visto l'art. 68 del decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 348, contenente la delega alla regione Sardegna delle funzioni concernenti le modifiche del piano regolatore generale acquedotti sulle destinazioni e nell'utilizzo di risorse idriche per esigenze del proprio territorio regionale;

Vista la legge 13 aprile 1983, n. 122;

Vista la legge 4 febbraio 1963, n 129, art. 3, quarto comma, con cui si pongono le procedure per l'approvazione del piano regolatore generale acquedotti;

Viste le leggi 1° luglio 1966, n. 506 e 9 agosto 1967, n. 734, contenenti modifiche ed integrazioni alla citata n. 129/1963;

Visto e richiamato il decreto assessoriale 23 gennaio 1984, n. 56, pubblicato nel supplemento Bollettino ufficiale della regione autonoma della Sardegna n. 11 del 13 marzo 1984 e nel supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 92 del 2 aprile 1984, con cui l'assessore dei lavori pubblici di concerto con l'assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica, l'assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio, l'assessore dell'agricoltura, l'assessore della difesa dell'ambiente, l'assessore all'igiene e sanità ha deliberato il progetto di nuovo piano regolatore generale acquedotti per la regione Sardegna;

Viste le osservazioni proposte in termine sul contenuto del progetto medesimo e sul suo *iter* procedurale da parte dei comuni ed enti interessati *ex lege* 4 febbraio 1963, n. 129, art. 3, terzo comma, formalmente proposte al parere del comitato tecnico regionale dei lavori pubblici, i cui voti si intendono quì integralmente richiamati per quanto concernenti la pronuncia sulle osservazioni medesime;

Visti il voto n. 15084 del 22 ottobre 1986 e n. 16222 del 24 febbraio 1988, espressi dal comitato tecnico regionale dei lavori pubblici sulle osservazioni dianzi citate;

Ritenuta l'opportunità di accogliere le osservazioni, sia di contenuto tecnico che amministrativo, riconosciute fondate ed accoglibili e di respingere le altre, in base alle deduzioni poste, per ciascuna di esse, nelle motivazioni dei voti del comitato tecnico regionale dei lavori pubblici, considerazioni che si richiamano nel presente decreto, recependole nella loro integrità;

Considerata l'urgenza di modificare il progetto di nuovo piano regolatore generale acquedotti nelle parti relative alle osservazioni accolte o, in altre parti, d'ufficio;

Vista la deliberazione adottata dalla giunta regionale in seduta del 17 marzo 1988 col n. 12/65;

Su proposta dell'assessore dei lavori pubblici e di concerto con l'assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica, l'assessore della programmazione, bilancio ed assetto del territorio, l'assessore dell'agricoltura, l'assessore della difesa dell'ambiente, l'assessore all'igiene e sanità;

Decreta:

Art. 1.

Le osservazioni presentate in termini sul contenuto e sull'*iter* procedurale del progetto di nuovo piano regolatore generale acquedotti per la regione Sardegna, così come indicate singolarmente nei voti n. 15084 del 22 ottobre 1986 e n. 16222 del 24 febbraio 1988 espressi dal comitato tecnico regionale dei lavori pubblici, sono accolte aut respinte così come accolte aut respinte dal comitato tecnico regionale dei lavori pubblici medesimo, in base alle considerazioni svolte su ciascuna delle osservazioni nei propri citati voti, qui integralmente richiamati e recepiti.

Art. 2.

È approvato il nuovo piano regolatore generale acquedotti per la regione Sardegna nella forma risultante dal progetto già deliberato con decreto assessoriale n. 56 del 23 gennaio 1984, pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione autonoma della Sardegna n. 11 del 13 marzo 1984, integrato dalle modifiche conseguenti alle osservazioni accolte aut introdotte d'ufficio.

Art. 3.

Gli atti del nuovo piano regolatore generale acquedotti per la regione Sardegna unitamente alla relazione introduttiva, all'indice riepilogativo e all'elenco delle acque da riservare, con la relativa relazione generale sul piano e l'elenco delle modifiche introdotte, unitamente ai voti resi dal comitato tecnico regionale dei lavori pubblici col n. 15084 in data 22 ottobre 1986 e n. 16222 in data 24 febbraio 1988, saranno depositati presso l'assessorato dei lavori pubblici, viale Trento n. 69 piano VIII, Cagliari ed i suoi uffici periferici a livello provinciale, servizio del genio civile, dove potranno prenderne visione i comuni e gli enti e chiunque altro vi abbia interesse, per sessanta giorni consecutivi decorrenti dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino ufficiale della regione Sardegna.

Art. 4.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino ufficiale della regione Sardegna a norma dell'art. 3 della legge 4 febbraio 1963, n. 129, comma primo.

Cagliari, 16 maggio 1988

Il presidente della giunta regionale
MELIS

L'assessore dei lavori pubblici
MORITTU

L'assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica
MERELLA

L'assessore della programmazione bilancio ed assetto del territorio
MANNONI

L'assessore dell'agricoltura
MULEDDA

L'assessore della difesa dell'ambiente
CARTA

L'assessore dell'igiene e sanità
LADU

Registrato alla Corte dei conti - Sezione per la regione Sardegna, il 29 luglio 1988
Registro n. 1, foglio n. 23

91A1111

CIRCOLARI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

CIRCOLARE 4 marzo 1991, n. 4.

Applicazione delle misure comunitarie su prelievo supplementare sul latte di vacca previsto dall'art. 5-*quater* del regolamento CEE n. 804/68.

Il decreto-legge 21 dicembre 1990, n. 391, convertito, con modificazioni, in legge 18 febbraio 1991, n. 48, ha dettato nuove disposizioni nazionali per l'applicazione del prelievo supplementare sul latte di vacca previsto dall'art. 5-*quater* del regolamento CEE n. 804/68.

In particolare l'art. 6-*bis*, terzo comma, del menzionato decreto-legge prescrive che vengano inviate alle regioni ed all'A.I.M.A. le comunicazioni periodiche previste dall'art. 15 del regolamento CEE n. 1546/88.

Poiché viceversa il decreto ministeriale 7 giugno 1989, n. 258, recante le disposizioni applicative del prelievo supplementare sul latte di vacca, prevede che le comunicazioni sopraindicate vengano inviate al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, si rende necessario apportare alcune modifiche allo stesso decreto ministeriale 7 giugno 1989, n. 258, per armonizzarne le disposizioni al dettato del decreto-legge 21 dicembre 1990, n. 391.

In attesa che venga esperita la procedura prescritta per l'adozione di un decreto ministeriale che apporti le necessarie modifiche al decreto ministeriale 7 giugno 1989, n. 258, occorre disporre alcune prescrizioni urgenti, in modo da consentire all'U.N.A.L.A.T. ed a tutte le aziende di operare in conformità al disposto dell'articolo 6-*bis*, terzo comma, del decreto-legge 21 dicembre 1990, n. 391, già a partire dalle comunicazioni previste al termine del periodo 1990-91.

Pertanto, tutte le aziende acquirenti, l'U.N.A.L.A.T. ed i produttori non associati sono tenuti, a decorrere dalla pubblicazione della presente circolare nella *Gazzetta Ufficiale*, ad uniformarsi alle prescrizioni della circolare medesima.

CAPO I

Entro quarantacinque giorni dalla fine del primo semestre di ciascun periodo, ogni acquirente trasmette a tutti gli organi regionali competenti in relazione alla ubicazione delle aziende produttrici, distinte dichiarazioni redatte in conformità alle prescrizioni dell'art. 15, paragrafo 1, del regolamento CEE n. 1546/88, relative ai produttori non associati ubicati nel territorio di competenza di ciascun organo regionale.

Entro quarantacinque giorni dalla fine di ciascun periodo, ogni acquirente trasmette a tutti gli organi regionali competenti in relazione alla ubicazione delle aziende produttrici, distinte dichiarazioni redatte in conformità alle prescrizioni dell'art. 15, paragrafo 2, del regolamento CEE n. 1546/88, relative ai produttori non associati ubicati nel territorio di competenza di ciascun organo regionale, unitamente ad una comunicazione indicante le quantità globali di consegne effettuate dai produttori associati ubicati nel territorio di competenza di ciascun organo regionale, distinte secondo l'associazione di appartenenza.

Le dichiarazioni e la comunicazione sopramenzionate devono essere redatte conformemente agli allegati modelli 5, 6 e 7, e devono contenere esclusivamente le informazioni relative ai produttori la cui azienda è ubicata nel territorio di competenza dell'organo regionale cui sono dirette le dichiarazioni e la comunicazione medesima.

Entro i termini sopramenzionati l'U.N.A.L.A.T. e le altre associazioni titolari di quota trasmettono all'A.I.M.A. le dichiarazioni prescritte dall'art. 15, paragrafo 3, del regolamento CEE n. 1546/88.

Entro sessanta giorni dalla fine di ciascun periodo le regioni comunicano all'A.I.M.A. le quantità globali di consegne effettuate dai produttori associati, distinte per associazione ed unione di appartenenza e la quantità globale di consegne effettuata dai produttori non associati.

Ove sussistano le condizioni entro settantacinque giorni dalla fine di ciascun periodo l'A.I.M.A. calcola le compensazioni ai sensi dell'art. 4-*bis* del regolamento CEE n. 857/84 e le comunica tempestivamente all'U.N.A.L.A.T., alle associazioni titolari di quota ed agli acquirenti.

Entro tre mesi dalla fine di ciascun periodo l'U.N.A.L.A.T., le associazioni titolari di quota e gli acquirenti, limitatamente ai produttori non associati, effettuano il versamento dell'importo dovuto del prelievo supplementare calcolato, ai sensi dell'art. 9, paragrafi 1 e 2, del regolamento CEE n. 857/84, sulla base del superamento effettivo, durante il periodo di dodici mesi in questione del quantitativo annuo di riferimento assegnato.

Ai sensi dell'art. 12 del regolamento CEE n. 1546/88 qualora l'U.N.A.L.A.T., le associazioni titolari di quota e gli acquirenti limitatamente ai produttori non associati, constatino, nel computo finale effettuato conformemente all'art. 9, paragrafi 1 e 2, del regolamento CEE n. 857/84, che il tenore di materia grassa del latte consegnato durante ciascun periodo, a decorrere dal terzo, presenti, in media, un divario positivo rispetto al tenore medio

constatato nel secondo periodo di dodici mesi, il quantitativo di latte che serve come base di calcolo del prelievo è maggiorato in conformità alle disposizioni di cui al paragrafo 2 dello stesso art. 12 del regolamento CEE n. 1546/88.

CAPO II

Ai sensi dell'art. 16 del regolamento CEE n. 1546/88, i produttori di latte non associati che vendono direttamente al consumatore il latte di loro produzione e/o provvedono direttamente alla sua trasformazione ed alla successiva vendita, ai sensi del successivo terzo comma, dei prodotti lattiero-caseari ottenuti, devono inviare agli organi regionali competenti una dichiarazione, dalla quale risultino i quantitativi di latte e di prodotti lattiero-caseari venduti direttamente nel periodo di dodici mesi. L'U.N.A.L.A.T. e le associazioni titolari di quota trasmettono all'A.I.M.A. la medesima dichiarazione.

La dichiarazione deve essere redatta in conformità all'allegato 3 del decreto ministeriale 7 giugno 1989, n. 258, ed essere inviata entro due mesi dalla fine di ciascun periodo.

Sono considerati venduti direttamente per il consumo i prodotti lattiero-caseari fabbricati dai singoli produttori nella loro azienda agricola e ceduti ai consumatori finali, ai commercianti al dettaglio, nonché ai grossisti e agli stagionatori che non esercitino nel contempo attività di trattamento e/o trasformazione del latte.

Ai sensi dell'art. 11 del regolamento CEE n. 1546/88 i quantitativi di prodotti lattiero-caseari diversi dal latte devono essere convertiti in equivalente latte utilizzando le equivalenze riportate nell'allegato 2 del decreto ministeriale 7 giugno 1989, n. 258.

I dati riportati nelle dichiarazioni devono trovare riscontro nelle registrazioni tenute ai fini fiscali e/o nella documentazione commerciale o nelle dichiarazioni di cui al successivo comma che saranno tenute a disposizione per gli eventuali successivi controlli.

In mancanza delle registrazioni fiscali o della documentazione commerciale i singoli produttori di cui al precedente terzo comma devono redigere una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, nella quale sia attestato che i dati relativi alle quantità delle vendite dirette del periodo di dodici mesi corrispondano a verità.

Se del caso i soggetti di cui al primo comma comunicano il quantitativo eccedente il quantitativo di riferimento relativo alle vendite dirette ad essi assegnato.

Entro tre mesi dalla fine del periodo di dodici mesi in causa i soggetti di cui al primo comma del presente capo II versano l'importo del prelievo supplementare dovuto calcolato sulla base del superamento effettivo durante il periodo di dodici mesi rispetto al quantitativo annuo di riferimento assegnato.

Le regioni comunicano sollecitamente all'A.I.M.A. la quantità globale delle vendite dirette effettuate dai produttori non associati.

Ove sussistano le condizioni l'A.I.M.A. calcola le compensazioni ai sensi dell'art. 4-*bis* del regolamento CEE n. 857/84 e le comunica tempestivamente all'U.N.A.L.A.T., alle associazioni titolari di quota ed ai produttori non associati.

CAPO III

Le somme relative al prelievo supplementare dovute dall'U.N.A.L.A.T., dalle associazioni titolari di quota e dagli acquirenti limitatamente ai produttori non associati, e dai produttori non associati che effettuano vendite dirette, devono essere versate nei termini prescritti dal decreto ministeriale 7 giugno 1989, n. 258, esclusivamente in una contabilità speciale, ai sensi dell'art. 1223, lettera *a)*, delle istruzioni generali servizi Tesoro, intestata al «Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato - Prelievo supplementare su latte di vacca», aperta presso la sezione di tesoreria provinciale dello Stato di Roma.

I soggetti di cui al comma precedente devono versare l'importo del prelievo direttamente presso gli sportelli della suddetta sezione di tesoreria provinciale dello Stato di Roma.

Gli acquirenti, entro dieci giorni dal versamento, devono inviare agli organi regionali competenti in relazione alla ubicazione dell'azienda produttrice colpita dal prelievo supplementare, copia della ricevuta, facendo riferimento alle dichiarazioni inviate ai sensi del capo I ed indicando espressamente la parte del versamento ascrivibile a ciascun produttore.

I produttori non associati devono effettuare analogo adempimento.

L'U.N.A.L.A.T. e le associazioni titolari di quota entro il medesimo termine devono trasmettere all'A.I.M.A. la copia della ricevuta del versamento.

CAPO IV

Gli organi regionali controllano l'osservanza delle disposizioni del decreto ministeriale 7 giugno 1989, n. 258, e della presente circolare da parte degli acquirenti e dei produttori non associati.

In particolare essi verificano:

che tutti gli acquirenti tengano la contabilità prescritta dal decreto ministeriale 7 giugno 1989, n. 258, trasmettano le dichiarazioni e le comunicazioni prescritte dal capo I e versino se del caso il prelievo supplementare;

che i produttori non associati osservino le prescrizioni del capo II, relative alle vendite dirette.

Gli organi regionali, ove accertino la sussistenza degli illeciti amministrativi previsti dall'art. 64 della legge 29 dicembre 1990, n. 428 procedono alla irrogazione delle relative sanzioni secondo la procedura indicata nel quarto comma dell'articolo medesimo.

L'A.I.M.A. controlla l'osservanza delle disposizioni del decreto ministeriale 7 giugno 1989, n. 258, e della presente circolare da parte dell'U.N.A.L.A.T. e delle associazioni titolari di quota.

Il Ministro SACCOMANDI

ALLEGATO MODELLO 5

PROTOCOLLO UFFICIO

PERIODO 19__/__

Consegne di latte o equivalente latte

dichiarazione ai sensi
dell'art. 4 del D.M. 7.6.1989 n. 258

PERIODO DI RIFERIMENTO

I semestre ☐

intero periodo ☐

A	ACQUIRENTE	PARTITA IVA	CODICE FISCALE	CODICE AZIENDA MAF	
A1	DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE OVVERO PER LE DITTE INDIVIDUALI COGNOME E NOME DEL TITOLARE cognome	nome			
A2	DOMICILIO FISCALE via e numero civico	comune	cap	prov (sigla)	n tel
A3	UBICAZIONE DELLO STABILIMENTO N PROGRESSIVO	via e numero civico	comune	cap	prov (sigla)
A4	DA COMPILARE SOLO IN CASO DI DITTA INDIVIDUALE data di nascita	sesso M F	comune di nascita	prov di nascita	
A5	DA COMPILARE SE L'IMPRESA HA CESSATO L'ATTIVITÀ data di cessazione mese anno	INIZIO ATTIVITÀ data di inizio mese anno	NUMERO FOGLI ALLEGATI		

DATA FIRMA

ALLEGATO MODELLO 6

PROTOCOLLO UFFICIO	PERIODO 19__/__	PRODUTTORI NON ASSOCIATI

A	ACQUIRENTE	PARTITA IVA	CODICE FISCALE	CODICE AZIENDA MAF

C	PRODUTTORE	PARTITA IVA	CODICE FISCALE
C1	RAGIONE SOCIALE O COGNOME / NOME		
C2	ESTREMI DI NASCITA: gg mm aa comune; prov; sesso M F; N. TEL.		
C3	SEDE SOCIALE O DOMICILIO: via; n civico; comune; prov; cap		
C4	UBICAZIONE DELLA STALLA: via; n civico; comune; prov; cap.		
C5	Quota latte assegnata (Kg)	1	CHILOGRAMMI
C6	Quantitativo di latte consegnato (Kg)	2	CHILOGRAMMI
C7	DA INDICARE SULLA DICHIARAZIONE DEL I SEMESTRE Percentuale di utilizzo della quota assegnata (%) (C6/C5)	3	PERCENTUALE
C8	DA INDICARE SULLA DICHIARAZIONE DELL'INTERO PERIODO Quantitativo eccedente la quota assegnata (Kg) (C6-C5)	4	CHILOGRAMMI
C9	DA INDICARE SULLA DICHIARAZIONE DELL'INTERO PERIODO Tenore di materia grassa (%)	5	PERCENTUALE

C	PRODUTTORE	PARTITA IVA	CODICE FISCALE
C1	RAGIONE SOCIALE O COGNOME / NOME		
C2	ESTREMI DI NASCITA: gg mm aa comune; prov; sesso M F; N. TEL.		
C3	SEDE SOCIALE O DOMICILIO: via; n civico; comune; prov; cap		
C4	UBICAZIONE DELLA STALLA: via; n civico; comune; prov; cap		
C5	Quota latte assegnata (Kg)	1	CHILOGRAMMI
C6	Quantitativo di latte consegnato (Kg)	2	CHILOGRAMMI
C7	DA INDICARE SULLA DICHIARAZIONE DEL I SEMESTRE Percentuale di utilizzo della quota assegnata (%) (C6/C5)	3	PERCENTUALE
C8	DA INDICARE SULLA DICHIARAZIONE DELL'INTERO PERIODO Quantitativo eccedente la quota assegnata (Kg) (C6-C5)	4	CHILOGRAMMI
C9	DA INDICARE SULLA DICHIARAZIONE DELL'INTERO PERIODO Tenore di materia grassa (%)	5	PERCENTUALE

ALLEGATO MODELLO 7

PROTOCOLLO UFFICIO

PERIODO 19___/___

A	ACQUIRENTE	PARTITA IVA	CODICE FISCALE	CODICE AZIENDA MAF

B	ASSOCIAZIONE	PARTITA IVA	CODICE FISCALE	
B1	DENOMINAZIONE ASSOCIAZIONE			
B2	DOMICILIO FISCALE via e numero civico	comune	cap	prov (sigla) n tel.
B3	ADERENTE ALL'UNALAT	☐ SI	☐ NO	
B4	Quantitativo globale di latte consegnato (Kg)	1	CHILOGRAMMI	
B5	Tenore di materia grassa (%)	2	PERCENTUALE	

B	ASSOCIAZIONE	PARTITA IVA	CODICE FISCALE	
B1	DENOMINAZIONE ASSOCIAZIONE			
B2	DOMICILIO FISCALE via e numero civico	comune	cap	prov (sigla) n tel.
B3	ADERENTE ALL'UNALAT	☐ SI	☐ NO	
B4	Quantitativo globale di latte consegnato (Kg)	1	CHILOGRAMMI	
B5	Tenore di materia grassa (%)	2	PERCENTUALE	

B	ASSOCIAZIONE	PARTITA IVA	CODICE FISCALE	
B1	DENOMINAZIONE ASSOCIAZIONE			
B2	DOMICILIO FISCALE via e numero civico	comune	cap	prov (sigla) n tel.
B3	ADERENTE ALL'UNALAT	☐ SI	☐ NO	
B4	Quantitativo globale di latte consegnato (Kg)	1	CHILOGRAMMI	
B5	Tenore di materia grassa (%)	2	PERCENTUALE	

91A1153

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Dimissioni di un revisore ufficiale dei conti

Con decreto ministeriale 25 febbraio 1991, Brunone Dacorsi, nato a Torino il 14 maggio 1916, è stato cancellato dal ruolo dei revisori ufficiali dei conti, a sua domanda.

91A1091

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le seguenti Università sono vacanti alcuni posti di professore universitario di ruolo di prima fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

UNIVERSITÀ DI CAGLIARI

Facoltà di farmacia:

metodi fisici in chimica organica.

UNIVERSITÀ DI PARMA

Facoltà di ingegneria:

analisi matematica;
scienza delle costruzioni.

UNIVERSITÀ «LA SAPIENZA» DI ROMA

Facoltà di scienze politiche:

istituzioni di diritto pubblico.

Facoltà di architettura:

storia dell'architettura (2ª annualità).

UNIVERSITÀ DI TRIESTE

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

chimica teorica.

POLITECNICO DI TORINO

Facoltà di architettura:

composizione architettonica (1ª annualità).

ISTITUTO UNIVERSITARIO PAREGGIATO DI MAGISTERO «MARIA SS. ASSUNTA» DI ROMA

letteratura cristiana antica.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà interessate, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

91A1164

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Dichiarazione della esistenza del carattere di eccezionalità di eventi calamitosi verificatisi nelle regioni Friuli-Venezia Giulia e Marche.

Con i decreti ministeriali emanati nelle date appresso indicate è stato dichiarato, ai sensi dell'art. 4 della legge n. 590/81, la esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi riportati a fianco di ciascuna provincia:

Decreto ministeriale n. 91/00314 del 22 febbraio 1991

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA
(per le provvidenze conseguenti ai danni arrecati alle produzioni, strutture aziendali, strutture interaziendali)

Gorizia: tromba d'aria del 24 settembre 1990 nel territorio dei comuni di Capriva del Friuli, Farra d'Isonzo, Gradisca d'Isonzo, Mariano del Friuli, Medea, Moraro, Romans d'Isonzo, San Lorenzo Isontino, Villesse.

Udine:

piogge alluvionali del 24 settembre 1990 nel territorio dei comuni di Bordano, Cavazzo Carnico, Chiusaforte, Dogna, Grimacco, Moggio Udinese, Pontebba, Resiutta;

tromba d'aria del 24 settembre 1990 nel territorio dei comuni di Aiello del Friuli, Bagnaria Arsa, Chiopris-Viscone, Mortegliano, Palmanova, Rivignano.

Decreto ministeriale n. 91/00323 del 22 febbraio 1991

REGIONE MARCHE
(per le provvidenze conseguenti ai danni arrecati alle produzioni)

Ascoli Piceno: grandinate del 14 maggio 1990 nel territorio dei comuni di Palmiano e Roccafluvione.

Le regioni Friuli-Venezia Giulia e Marche ai sensi dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, provvederanno alla delimitazione dei territori danneggiati ed alla specificazione del tipo di provvidenze da applicarsi previste dalla legge 15 ottobre 1981, n. 590 e successive modificazioni ed integrazioni.

91A1100

Autorizzazione all'Istituto sperimentale per la cerealicoltura di Roma ad acquistare un immobile

Con decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1990, registrato alla Corte dei conti il 31 gennaio 1991, registro n. 3 Agricoltura, foglio n. 2, sulla proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, l'Istituto sperimentale per la cerealicoltura di Roma è stato autorizzato ad acquistare un terreno sito in comune di Ramacca.

91A1102

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Riconoscimento della personalità giuridica della fondazione «Cesare Gnudi», in Bologna

Con decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1988, registrato alla Corte dei conti il 13 ottobre 1988, registro n. 46 Beni culturali, foglio n. 168, è stata riconosciuta la personalità giuridica e ne è stato approvato lo statuto della fondazione «Cesare Gnudi», con sede in Bologna.

91A1165

MINISTERO DEL TESORO

Dati sintetici del conto riassuntivo del Tesoro del mese di gennaio 1991

Il conto riassuntivo del Tesoro del mese di gennaio 1991 che sarà pubblicato prossimamente in supplemento straordinario conterrà fra l'altro i seguenti dati:

MOVIMENTO GENERALE DI CASSA

		INCASSI	PAGAMENTI	DIFFERENZE
Fondo di cassa al 31 dicembre 1990		271.429.529.395		
Gestione di bilancio	Entrate finali	28.785.469.291.589		1.026.604.026 523
	Spese finali		27.758.865.265.066	
	Rimborso di prestiti		8 838.850.694 664	
	Accensione di prestiti	13.178 761 413.320		
	TOTALE . . .	41.964.230.704.909	36.597.715.959.730	5.366.514.745.179
Gestione di tesoreria	Debiti di tesoreria	198.527.255.801.401	205 483 146.147 640	— 6.955 890.346 239
	Crediti di tesoreria	54 251 498 697 586	52.673 703 986 930	1 577 794.710 656
	TOTALE . . .	252 778.754 498 987	258 156 850 134 570	— 5 378.095.635.583
	TOTALE COMPLESSIVO . . .	295.014 414 733 291	294.754.566.094.300	
Fondo di cassa al 31 gennaio 1991			259.848.638.991	
	TOTALE A PAREGGIO . . .	295 014.414.733.291	295.014.414.733.291	

SITUAZIONE DEL TESORO

	Al 31 dicembre 1990	Al 31 gennaio 1991	VARIAZIONI (+ miglioramento — peggioramento)
Fondo di cassa	271.429.529.395	259.848 638.991	— 11.580.890 404
Crediti di tesoreria	234.008.085.548.773	232.430.290.838.117	— 1.577.794.710.656
TOTALE . . .	234.279.515.078.168	232.690.139.477.108	— 1.589.375.601 060
Debiti di tesoreria	771.985.775.555.545	765.029.885.209.306	6.955.890.346.239
Situazione del Tesoro (+ attività; — passività)	— 537.706.260.477.377	— 532.339.745.732.198	5 366.514.745.179

Circolazione di Stato (metallica e cartacea in milioni di lire) al 31 gennaio 1991. 1 444 707.

Il primo dirigente. MOLINO

Il direttore generale. DRAGHI

INCASSI E PAGAMENTI DI BILANCIO VERIFICATISI PRESSO LE TESORERIE DELLA REPUBBLICA DAL 1° AL 31 GENNAIO 1991

INCASSI		PAGAMENTI		DIFFERENZE	
TITOLO I — Entrate tributarie.................	26.582.000.000.000 *				
TITOLO II — Entrate extra tributarie.............	2.096.448.624.095 *				
ENTRATE CORRENTI	28.678.448.624.095 *	TITOLO I — Spese correnti	27.101.784.119.087	Risparmio pubblico	1 576 664 505 008 *
TITOLO III — Alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali e rimborso di crediti	107.020.667.494 *	TITOLO II — Spese in conto capitale	657.081.145.979		
ENTRATE FINALI . . .	28.785.469.291.589	SPESE FINALI . . .	27.758.865.265.066	Saldo netto da finanziare (—) o da impiegare (+)	1 026 604 026 523
		TITOLO III — Rimborso di prestiti...............	8.838.850.694.664		
ENTRATE FINALI . . .	28.785.469.291.589	SPESE COMPLESSIVE .	36.597.715.959.730	Ricorso al mercato	— 7 812 246 668 141
TITOLO IV — Accensione di prestiti.............	13.178.761.413.320				
ENTRATE COMPLESSIVE.................	41.964.230.704.909	SPESE COMPLESSIVE .	36.597.715.959.730	Saldo di esecuzione del bilancio	5 366 514.745 179

* Dati provvisori

91A1162

BANCA D'ITALIA

Situazione al

ATTIVO

Voce					DIFFERENZE in milioni con la situazione alla stessa data mese precedente	DIFFERENZE in milioni con la situazione alla stessa data anno precedente
ORO						
I — In cassa			L. 2.037.155.238.069			
II — In deposito all'estero			» 20.143.948.102.428	22.181.103.340.497		
CREDITI IN ORO (FECoM)				L. 7.360.778.684.554		
CASSA				» 8.339.637.104		
RISCONTI E ANTICIPAZIONI						
I — Risconto di portafoglio:						
— ordinario		L. 387.083.301.362				
— ammassi		» 2.482.564.992.701	2.869.648.294.063			
II — Anticipazioni:						
— in conto corrente		L. 2.490.426.498.490				
— a scadenza fissa		» —				
— di cui al D.M. Tesoro 27-9-1974		» 1.454.998.975.000	3.945.425.473.490			
III — Prorogati pagamenti presso le Stanze di compensazione			L. —	6.815.073.767.553		
EFFETTI ALL'INCASSO PRESSO CORRISPONDENTI				L. —		
ATTIVITÀ VERSO L'ESTERO IN VALUTA						
I — ECU			L. 10.079.595.483.970			
II — Altre attività:						
— biglietti e divise		L. 2.494.455.105				
— corrispondenti in conto corrente		» 928.647.516.008				
— depositi vincolati		» 99.282.542.690				
— diverse		» 1.333.827.333.528	2.364.251.847.331	12.443.847.331.301		
CREDITI IN DOLLARI (FECoM)				L. 2.796.230.078.245		
UFFICIO ITALIANO CAMBI						
I — Conto corrente ordinario (saldo debitore)			L. 57.201.893.638.718			
II — Conti speciali			» 2.493.187.090.756	59.695.080.729.474		
ANTICIPAZIONE STRAORDINARIA AL TESORO				L. —		
CONTO CORRENTE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA (saldo debitore)				» 71.840.298.635.974		
CREDITI DIVERSI VERSO LO STATO				» 793.053.344.814		
TITOLI DI PROPRIETÀ						
I — Titoli di Stato o garantiti dallo Stato:						
— in libera disponibilità		L. 68.135.502.876.207				
— per investimento delle riserve statutarie		» 2.137.819.050.356				
— per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*)		» 2.160.655.746.569	72.433.977.673.132			
II — Titoli di società ed enti:						
— per investimento delle riserve statutarie		L. 68.494.900.034				
— per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*)		» 759.176.878.099	827.671.778.133			
III — Azioni e partecipazioni:						
di società ed enti controllati:						
a) per investimento delle riserve statutarie	L. 284.213.667					
b) per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*)	» 151.536.632.836	151.820.846.503				
di società ed enti collegati:						
a) per investimento delle riserve statutarie	L. 39.494.218.510					
b) per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*)	» 30.576.637.748	70.070.856.258				
— di altre società ed enti:						
a) per investimento delle riserve statutarie	L. 450.273.890.129					
b) per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*)	» 410.886.819.179	861.160.709.308	1.083.052.412.069	74.344.701.863.334		
FONDO DI DOTAZIONE U.I.C.				L. 500.000.000.000		
IMMOBILI						
I — Ad uso degli uffici			L. 1.735.117.745.624			
II — Ad investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*)			» 198.417.139.620	1.933.534.885.244		
ALTRI INVESTIMENTI DEGLI ACCANTONAMENTI A GARANZIA DEL T.Q.P. (*)				L. 27.538.164.784		
MOBILI E IMPIANTI						
I — Mobili			L. 115.283.294.738			
II — Impianti			» 234.200.505.857			
III — Monete e collezioni			» 707.195.088	350.190.995.683		
PARTITE VARIE						
I — Biglietti banca in fabbricazione			L. —			
II — Procedure, studi e progettazioni dei Servizi tecnici:						
— completati		L. 47.023.109:911				
— in allestimento		» 18.657.499.184	65.680.609.095			
III — Oneri pluriennali in ammortamento			L. 15.161.033.457			
IV — Debitori diversi			» 426.344.003.382			
V — Altre			» 2.571.865.514.662	3.079.051.160.596		
RATEI				L. 2.467.622.009.284		
RISCONTI				» —		
SPESE DELL'ESERCIZIO				» 90.774.630.020		
				L. 266.727.219.258.461		
CONTI D'ORDINE						
I — Titoli ed altri valori:						
— a garanzia		L. 5.888.676.583.918				
— altri		» 1.302.064.838.043.048	1.307.953.514.626.966			
II — Depositari di titoli e valori:						
— interni		L. 14.700.623.000				
— esteri		» 7.661.463.475.945	7.676.164.098.945			
III — Credito aperto non utilizzato sui conti di anticipazione			L. 746.659.509.560			
IV — Debitori per titoli, valute e lire da ricevere (n/s vendite a termine):						
— titoli		L. 10.785.900.000.000				
— corrispondenti interni		» —				
— corrispondenti esteri		» 5.420.249.661.804	16.206.149.661.804			
V Titoli, valute e lire da ricevere (n/s acquisti a termine):						
— titoli		L. 1.721.100.000.000				
— valute e lire		» 5.376.272.260.278	7.097.372.260.278			
VI Ordini in corso:						
— acquisti di valute		L. 1.080.005.000				
— lire a fronte vendite di valute		» 340.000.000				
— acquisti di titoli		» —				
— lire a fronte vendite di titoli		» —	1.420.005.000			
VII — Erario c/evidenza per ammortamenti fiscali			L. 97.502.900.300	1.339.778.783.062.853		
			TOTALE	L. 1.606.506.002.321.314		

(*) T.Q.P. = Trattamento quiescenza personale.

Il Governatore: CIAMPI

91A1163

31 gennaio 1991 PROVVISORIA

PASSIVO

					DIFFERENZE in milioni con la situazione alla stessa data mese precedente	DIFFERENZE in milioni con la situazione alla stessa data anno precedente
CIRCOLAZIONE	L.			67.990.251.492.000		
VAGLIA CAMBIARI	»			934.294.297.252		
ALTRI DEBITI A VISTA						
I Ordini di trasferimento	L.					
II Altri	»		1.860.895.839	1.860.895.839		
DEPOSITI DI RISERVA IN CONTO CORRENTE						
I Di enti creditizi soggetti a riserva obbligatoria	L.		125.751.967.627.383			
II Di altri enti	»		169.429.290.581	125.921.396.917.964		
ALTRI DEPOSITI COSTITUITI PER OBBLIGHI DI LEGGE						
I Ai fini della riserva bancaria obbligatoria in valuta	L.		2.686.519.184.265			
II A garanzia amissione assegni circ. e assegni bancari a copert. garantita	»		9.312.968			
III Conti vincolati investimenti all'estero	»		194.445			
IV Società costituende	»		3.543.341.709			
V Per debordo del massimale sugli impieghi	»		—			
VI Altri	»		75.454.375.849	2.765.526.409.236		
ALTRI DEPOSITI IN CONTO CORRENTE	L.			60.078.456.112		
DEPOSITI IN CONTO CORRENTE VINCOLATI A TEMPO	»			—		
DEPOSITI PER SERVIZI DI CASSA	»			10.337.709.168		
DEPOSITI IN VALUTA ESTERA PER CONTO U.I.C.	»					
CONTI DELL'ESTERO IN LIRE PER CONTO U.I.C.	»			2.493.187.090.756		
PASSIVITÀ VERSO L'ESTERO						
I Depositi in valuta estera	L.		46.450.721.841			
II - Conti dell'estero in lire	»		329.769.217.584	376.219.939.425		
DEBITI IN ECU (FECoM)	L.			10.157.008.762.799		
UFFICIO ITALIANO CAMBI - Conto corrente ordinario (saldo creditore)	»					
CONTO CORRENTE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA (saldo creditore)	»			—		
DEBITI DIVERSI VERSO LO STATO	»			159.590.275.136		
ACCANTONAMENTI DIVERSI (FONDI)						
I Di riserva per adeguamento valutazione oro	L.		25.779.888.865.002			
II Copertura perdite di cambio derivanti dalla gestione valutaria italiana	»		1.200.795.276.401			
III Svalutazione portafoglio	»		234.919.178.078			
IV Oscillazione cambi	»		1.931.133.844.697			
V Adeguamento cambi ex art. 104, 1° c., lett. *c)* T.U.I.R.	»		167.099.377.631			
VI Oscillazione titoli	»		4.462.162.607.285			
VII Copertura perdite eventuali	»		2.403.006.748.480			
VIII Assicurazione danni	»		786.691.685.925			
IX Ricostruzione immobili	»		1.640.808.344.322			
X Rinnovamento impianti	»		511.250.000.000			
XI Imposte	»		1.174.622.242.745			
XII A garanzia del trattamento integrativo di quiescenza del personale	»		3.861.688.000.000			
XIII Per sussidi ai pensionati e superstiti di pensionati	»		1.654.104.234			
XIV Per l'indennità di fine rapporto spettante al personale a contratto	»		785.340.794	44.156.505.615.594		
FONDO AMMORTAMENTO IMMOBILI	L.			532.028.548.812		
FONDO AMMORTAMENTO MOBILI	»			89.247.854.868		
FONDO AMMORTAMENTO IMPIANTI	»			126.322.761.567		
FONDO AMMORTAMENTO ANTICIPATO EX ART. 67, 3° C. T.U.I.R.	»			17.249.949.157		
FONDO AMMORTAMENTO PROCEDURE, STUDI E PROGETTAZIONI DEI SERVIZI TECNICI	»			27.425.482.711		
FONDO AMMORTAMENTO ONERI PLURIENNALI	»			9.088.676.089		
PARTITE VARIE						
I Creditori diversi	L.		19.881.603.180			
II Altre	»		3.011.283.501.770	3.031.165.104.950		
RATEI	L.			1.038.806.189		
RISCONTI	»			—		
CAPITALE SOCIALE	»			300.000.000		
FONDO DI RISERVA ORDINARIO	»			1.361.098.116.952		
FONDO DI RISERVA STRAORDINARIO	»			1.446.853.995.670		
FONDO DI RISERVA PER RIVALUTAZIONE MONETARIA EX LEGE 19 MARZO 1983, N. 72	»			1.304.000.000.000		
SALDO PROVVISORIO RENDITE SPESE ESERCIZIO PRECEDENTE	»			3.072.166.125.640		
RENDITE DELL'ESERCIZIO	»			682.975.884.575		
	L.			266.727.219.258.461		
CONTI D'ORDINE						
I Depositanti di titoli ed altri valori	L.		1.307.953.514.626.966			
II Titoli e valori presso terzi	»		7.676.164.098.945			
III Titolari dei conti di anticipazione per il margine non utilizzato sul credito aperto	»		746.659.509.560			
IV Titoli, valute e lire da consegnare (n.s. vendite a termine):						
titoli	L.	10.785.900.000.000				
valuta e lire	»	5.420.249.661.804	16.206.149.661.804			
V Creditori per titoli, valute e lire da consegnare (n.s. acquisti a termine):						
titoli	L.	1.721.100.000.000				
corrispondenti interni	»					
corrispondenti esteri	»	5.376.272.260.278	7.097.372.260.278			
VI Ordini in corso:						
lire a fronte acquisti di valute	L.	1.080.005.000				
vendite di valute	»	340.000.000				
lire a fronte acquisti di titoli	»					
vendite di titoli	»		1.420.005.000			
VII Ammortamenti fiscali e evidenza	L.		97.502.900.300	1.339.778.783.062.853		
TOTALE	L.			1.606.506.002.321.314		

Il Ragioniere generale: GIANNOCCOLI

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

Scioglimento di società cooperative e nomina dei commissari liquidatori

Con deliberazione n. 334 del 1° febbraio 1991 la giunta regionale ha sciolto d'ufficio, ex art. 2544 del codice civile, la cooperativa «Pitagora - Soc. coop a r.l.», con sede in Palmanova, costituita il 13 giugno 1988 per rogito notaio dott. Giancarlo Suitner di Cervignano del Friuli ed ha nominato commissario liquidatore il dott. Giancamillo Tavano, con studio in Udine, via Marco Volpe, 27.

Con deliberazione n. 338 del 1° febbraio 1991 la giunta regionale ha sciolto d'ufficio, ex art. 2544 del codice civile, la cooperativa Vals Corona - Soc. coop. a r l.», con sede in Montereale Valcellina, costituita il 23 gennaio 1970 per rogito notaio dott. Giorgio Bevilacqua di Sacile ed ha nominato commissario liquidatore il p.i. Antonio Di Benedetto, con studio in Pordenone, via S. Giuliano, 13.

91A1128

REGIONE TOSCANA

Modificazioni alle etichette dell'acqua minerale «Acqua Silva» nonché a confezionare e vendere la stessa in contenitori di vetro

Si comunica che con deliberazione della giunta regionale Toscana n. 10799 del 10 dicembre 1990 la Società in nome collettivo Sorgente Orticaia di Sgrilli Otello e C., con sede in Montecatini Terme, viale Verdi, 48, provincia di Pistoia, e stabilimento di produzione in Pistoia, località Pracchia, via Forravilla, 29, è stata autorizzata a modificare le etichette dell'acqua minerale naturale nazionale denominata «Acqua Silva», a riportare sulle etichette stesse il codice a barre ed a confezionare e vendere, per uso di bevanda, l'acqua minerale naturale «Acqua Silva» anche nel tipo leggermente addizionata di anidride carbonica oltre che nei tipi come sgorga dalla sorgente e addizionata di anidride carbonica; le nuove etichette ed i relativi stampati accessori devono essere conformi agli esemplari di cui all'allegato alla predetta deliberazione n. 10799 del 10 dicembre 1990 della quale l'allegato stesso è parte integrante.

Le iscrizioni ed i marchi di cui all'art. 9-*quater*, commi 10, 11, 12, della legge 9 novembre 1988, n. 475, non sono assoggettati alla suddetta autorizzazione.

La Società in nome collettivo Sorgente Orticaia di Sgrilli Otello e C., è stata autorizzata a confezionare e vendere, per uso di bevanda, l'acqua minerale naturale «Acqua Silva», nei tipi come sgorga dalla sorgente, addizionata di anidride carbonica e leggermente addizionata di anidride carbonica, anche in contenitori di vetro della capacità di centilitri 50, 75, 100, 150, 200, oltre che nei contenitori di vetro della capacità di millilitri 1840, 920, 450, di cui alla propria delibera n. 11066 del 28 dicembre 1989.

I recipienti di vetro dell'acqua minerale naturale «Acqua Silva» non devono essere contrassegnati con altri stampati oltre a quelli precisati nella citata delibera n. 10799 del 10 dicembre 1990.

91A1126

Sospensione dell'autorizzazione sanitaria all'imbottigliamento e alla vendita dell'acqua minerale «Leona»

Si comunica che con deliberazione della giunta regionale Toscana n. 9220 del 22 ottobre 1990, esecutiva ai sensi di legge, è stata sospesa l'autorizzazione sanitaria all'imbottigliamento, in contenitori di vetro della capacità di 184 centilitri, 92 centilitri, 42 centilitri ed alla vendita, per uso di bevanda, dell'acqua minerale naturale «Leona» nei tipi naturalmente gassata e rinforzata con gas della sorgente, rilasciata alla sorgente Leona S.r l., con sede e stabilimento di produzione in Montevarchi, località Levane, via Arno, 159, provincia di Arezzo, con decreto ministeriale 24 giugno 1931, n. 161 e con delibera della giunta regionale Toscana n. 9475 del 12 ottobre 1987.

È stato fatto divieto alla Sorgente Leona S r l. di imbottigliare e vendere, per uso di bevanda, l'acqua minerale «Leona» già autorizzata all'imbottigliamento ed alla vendita nello stabilimento di produzione ubicato nel comune di Montevarchi, provincia di Arezzo, se non autorizzata preventivamente dalla giunta regionale Toscana, competente a norma dell'art. 27, lettera *f)*, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

91A1127

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo all'avviso del Ministero della sanità concernente: «Revoca di registrazione di specialità medicinali»
(Avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 251 del 26 ottobre 1990)

Nell'avviso citato in epigrafe, pubblicato nella sopraindicata *Gazzetta Ufficiale*, dall'elenco costituente l'allegato A al decreto ministeriale 29 settembre 1990, n. 7820/R, che riporta le specialità medicinali la cui registrazione è stata revocata su rinuncia delle società titolari, deve intendersi eliminata la specialità medicinale ORIZIM, nelle confezioni di 30 compresse - numero di codice 019356029, di 50 compresse - numero di codice 019356031 e di 100 compresse - numero di codice 019356043 della azienda produttrice Boniscontro - codice fiscale 00470480013.

Tali confezioni non sono state oggetto di rinuncia da parte della società titolare e pertanto restano registrate rispettivamente con lo stesso numero di codice.

91A1166

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto del Ministro dell'interno 2 ottobre 1986 riguardante: «Conferimento della qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto a quarantotto parrocchie e perdita della personalità giuridica civile da parte di undici chiese parrocchiali, tutte della diocesi di Grosseto». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 239 del 14 ottobre 1986).

All'art. 1 del decreto citato in epigrafe, riportato alla pag. 25, seconda colonna, della suindicata *Gazzetta Ufficiale*, al punto 7. dove è scritto: «7. Comune di Castiglione della Pescaia, parrocchia di SS. Assunta, sita in 58040 Buriano», si legga: «7. Comune di Castiglione della Pescaia, parrocchia di *Maria* SS. Assunta, sita in 58040 Buriano».

91A1167

Avviso relativo al comunicato del Ministero della sanità concernente: «Ricostituzione del Consiglio sanitario nazionale» (Comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 51 del 1° marzo 1991)

Al secondo comma del comunicato citato in epigrafe, riportato alla pag. 33, seconda colonna, della suindicata *Gazzetta Ufficiale*, dove è scritto: «Con successivo decreto sarà provveduto alla nomina dei membri effettivo e supplente delle regioni *e delle province autonome di Trento e di Bolzano*», si legga: «Con successivo decreto sarà provveduto alla nomina dei membri effettivo e supplente delle regioni *Liguria e Marche*».

91A1168

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1991

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1991
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1991 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1991

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:		
	- annuale	**L. 315.000**
	- semestrale	**L. 170.000**
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:		
	- annuale	**L. 56.000**
	- semestrale	**L. 40.000**
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:		
	- annuale	**L. 175.000**
	- semestrale	**L. 95.000**
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
	- annuale	**L. 56.000**
	- semestrale	**L. 40.000**
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	- annuale	**L. 175.000**
	- semestrale	**L. 95.000**
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:		
	- annuale	**L. 600.000**
	- semestrale	**L. 330.000**
Tipo G - Abbonamento cumulativo al tipo F e alla Gazzetta Ufficiale parte II:		
	- annuale	**L. 800.000**
Tipo H - Abbonamento cumulativo al tipo A e alla Gazzetta Ufficiale parte II:		
	- annuale	**L. 530.000**

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 70.000**, *si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1991.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	**L. 1.200**
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	**L. 1.200**
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi»*	**L. 2.400**
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	**L. 1.300**
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	**L. 1.300**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	**L. 110.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	**L. 1.300**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	**L. 70.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo	**L. 7.000**

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1991
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	**L. 1.300.000**
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna.	**L. 1.500**
per ogni 96 pagine successive.	**L. 1.500**
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata.	**L. 4.000**

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	**L. 280.000**
Abbonamento semestrale	**L. 170.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione.	**L. 1.200**

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

* 4 1 1 1 0 0 0 5 7 0 9 1 *

L. 1.200